# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Mercoledì 16 Maggio — NUMERO 115

**DIREZIONE** nel palazzo del Ministero dell'Interno | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga, nel Palazzo Baleani

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari. . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

***Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.***
***Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.***

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



## PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **172** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I.**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Veduto lo statuto ed il ruolo organico del Conservatorio di musica di Palermo, approvati con i Nostri decreti del 9 settembre 1889 n. 6414 (serie 3°) e del 7 ottobre 1890 n. 7343 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 febbraio 1894 sono fatte nel ruolo organico del Conservatorio predetto, le seguenti variazioni:

Art. 1.

Al Consiglio d'Amministrazione e di vigilanza è sostituito un governatore *ad honorem*.

Art. 2.

Sono soppressi: il posto di direttore con l'annuo stipendio di L. 6000 ed un posto di professore di canto con l'annuo stipendio di L. 2500.

Art. 3.

Sono istituiti: un posto di direttore con l'annuo assegno di L. 2000 ed un posto di professore di composizione e di istrumentazione per banda coll'annuo stipendio di L. 6000.

Art. 4.

Tutte le disposizioni contrarie alle presenti sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1894.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

*Il Numero 173 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 aprile 1894, col quale fu costituita una Giunta superiore di belle arti;

Considerata la convenienza di provvedere all'altra Giunta per la storia e l'archeologia, di cui è parola nel decreto sopra citato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della Pubblica Istruzione una Giunta superiore per la storia e per l'archeologia, composta di sei consiglieri, due dei quali saranno scelti tra i membri delle Società e Deputazioni di storia patria; quattro tra i Direttori di musei, gallerie e scavi, e tra i più insigni cultori dell'archeologia.

Art. 2.

La predetta Giunta può essere interrogata su tutte le quistioni concernenti i musei e gli scavi di antichità e le gallerie d'arte antica, e può prendere la iniziativa presso il Ministero di quelle proposte che credesse di fare nello interesse del servizio archeologico.

Art. 3.

I consiglieri chiamati a comporre la Giunta sono nominati dal Re, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 4.

La Giunta è presieduta dal Ministro della Pubblica Istruzione, o, per esso, da un vice presidente nominato dal Re, su proposta del Ministro.

Un funzionario del Ministero terrà l'ufficio di segretario.

Art. 5.

La Giunta tiene le sue adunanze ordinarie almeno due volte l'anno, e può essere convocata straordinariamente ogni volta che il Ministro lo reputi necessario.

Art. 6.

La Giunta si rinnova per una metà ogni triennio.

Nel primo triennio, la scadenza è determinata dalla sorte fra i primi consiglieri nominati contemporaneamente; nei successivi, dall'anzianità.

Il sorteggio si fa separatamente per ciascuna delle categorie delle quali si compone la Giunta, in guisa che esse rimangano sempre nelle stesse proporzioni.

Art. 7.

Si considerano decaduti dall'ufficio i consiglieri che per tre adunanze successive, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni. Essi saranno, senz'altro, surrogati.

Art. 8.

Quando la Giunta tiene le sue adunanze, i consiglieri residenti in Roma o nella città ove ha luogo l'adunanza, hanno diritto all'indennità giornaliera di L. 15.

Ai consiglieri residenti fuori della città ove ha luogo l'adunanza e che prendono parte alle riunioni, spetta la indennità giornaliera di L. 20, oltre al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe, treni diretti.

Art. 9.

Un regolamento speciale annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione determina l'ufficio della Giunta e le norme per le adunanze.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 26 aprile 1894.

UMBERTO.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

## Regolamento della Giunta per la storia ed archeologia

*Ufficio della Giunta e norme delle adunanze*

Art. 1.

La Giunta per la storia e l'archeologia può essere consultata su tutto ciò che interessa il servizio archeologico.

Essa può essere chiamata a dar parere sugli scavi di antichità da eseguirsi a spese dello Stato e sulla ripartizione dei fondi disponibili per gli scavi stessi fra le varie regioni.

Può proporre le norme pel migliore ordinamento dei musei e delle gallerie e la ripartizione del fondo per le dotazioni.

Può essere invitata a dare il proprio avviso sugli acquisti di oggetti d'arte e di antichità.

Può essere chiamata a giudicare i titoli del personale della categoria scientifica, che già appartenga ad istituti di antichità o che faccia domanda di appartenervi.

Art. 2.

Le comunicazioni del Ministero alla Giunta sono dirette alla Presidenza.

Art. 3.

La Presidenza almeno dieci giorni prima della convocazione della Giunta, invierà ai singoli consiglieri l'ordine del giorno, quanto più è possibile particolareggiato.

Art. 4.

Il segretario, sotto la direzione del presidente, tiene al corrente un registro speciale in cui siano indicate quelle deliberazioni, che stabiliscono norme, principii, decisioni di massima applicabili in casi consimili.

Art. 5.

Le copie autentiche dei verbali della Giunta da comunicare al Ministero, saranno firmate dal segretario.

Art. 6.

Entro il mese di gennaio di ogni anno la Presidenza della Giunta rassegna al Ministro una relazione sugli affari discussi e le proposte che reputa atte a migliorare l'andamento del servizio archeologico.

Visto, d'ordine di S. M.

*Il Ministro per la Pubblica Istruzione*

G. BACCELLI.

*Il Numero 174 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I.**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 6 luglio 1875 n. 2583 (serie 2ª), colla quale si dichiarano di pubblica utilità i lavori di sistemazione del Tevere;

Vista la legge 30 giugno 1876 n. 3201 (serie 2ª), con la quale si autorizza la creazione di un titolo speciale di rendita ammortizzabile in cinquant'anni, per eseguire a norma della precitata legge una prima serie di lavori coordinati alla definitiva sistemazione del Tevere urbano;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1877 n. 4075 (serie 2ª), riguardante la emissione delle Obbligazioni, contemplate nella precitata legge 30 giugno 1876 n. 3201 (serie 2ª);

Ritenuto che le dette Obbligazioni rimangono sprovviste di cedole per la riscossione semestrale degl'interessi, collo stacco di quella pagabile al 1° luglio 1894;

Ritenuto quindi la necessità di addivenire al cambio delle Obbligazioni predette, come è in esse dichiarato, con altre munite di una nuova serie di cedole per la successiva riscossione delle rate semestrali;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Obbligazioni del Tevere emesse in forza del Regio decreto 6 ottobre 1877 num. 4075 vigenti al 1° luglio 1894, saranno cambiate con altre Obbligazioni di egual capitale nominale.

Le Obbligazioni nuove saranno emesse con decorrenza dal 1° luglio 1894, e frutteranno, come le precedenti, l'interesse del 5 per 100 all'anno, pagabile al 1° gennaio e 1° luglio d'ogni anno, a semestri scaduti, presso la Cassa del Debito Pubblico e presso le Tesorerie del Regno.

Avranno annessa una serie di num. 34 cedole distinte coi numeri ordinali in continuazione a quelle precedenti emesse e così dal 35 pel semestre al 1° gennaio 1895 fino e compreso il num. 68 semestre al 1° luglio 1911.

Art. 2.

Le nuove Obbligazioni che saranno date in cambio avranno lo stesso numero d'iscrizione di quelle vigenti al 1° luglio 1894.

Art. 3.

Le Obbligazioni di cui agli articoli precedenti saranno in relazione all'art. 3° del Regio decreto 6 ottobre 1877 num. 4075, stampate su carta filigranata come le cartelle del consolidato 5 0|0 e saranno impresse coi seguenti colori, cioè:

Nel prospetto:

Il fondo delle cedole e delle liste di separazione con colore *verde* e le leggende col *bruno cupo d'Italia.*

Nel verso:

Le liste di separazione col color *turchino chiaro* e le leggende e le vignette col *bruno cupo d'Italia.*

Le dette Obbligazioni porteranno impresse a stampa, mediante fac-simile, le firme: del Direttore Generale del Debito Pubblico *Novelli*, del Capo divisione *Ghironi* e del Direttore Capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico *Fornari De Micheli dott. Carlo.*

Un modello di dette Obbligazioni munito del fac-simile delle tre firme, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze *interim* del Tesoro, sarà depositato insieme al presente decreto, negli Archivi generali del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1894.

UMBERTO.

SIDNEY-SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

---

*Il Numero 179 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I.**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto l'articolo 46 della legge 15 giugno 1893, n. 295, sui probi-viri, col quale il Governo fu autorizzato ad emanare per decreto Reale il Regolamento e tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri suddetti, per la esecuzione della sovracitata legge 15 giugno 1893 n. 295.

Art. 2.

La legge 15 giugno 1893 n. 295, ed il presente Regolamento avranno esecuzione per tutto il Regno a cominciare dal 1° giugno 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.
V. CALENDA.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

# REGOLAMENTO
## PER LA ESECUZIONE DELLA LEGGE SUI PROBI-VIRI

Art. 1. Per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1893, n. 295, il Ministero di agricoltura, industria e commercio nell'invito ai Corpi morali indicati nel detto articolo, prescrive ad essi di dare il proprio avviso nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'invito stesso nel Bollettino della prefettura locale.

L'invito deve essere anche affisso all'albo delle Camere di commercio e dei comuni compresi nella circoscrizione del Collegio.

Art. 2. Entro quindici giorni dalla promulgazione del R. decreto di istituzione del Collegio, le Giunte municipali dei singoli comuni compresi nella circoscrizione del Collegio stesso compileranno le liste degli elettori, inscrivendovi tutti coloro che hanno i requisiti indicati negli articoli 15 e 16 della legge 15 giugno 1893, n. 295, per essere elettori, e non ne siano esclusi per alcuna delle cause prevedute nel successivo articolo 17 della legge stessa.

Gli industriali sono inscritti nelle liste del comune dove ha sede il loro stabilimento.

Per le informazioni occorrenti alla formazione delle liste, le Giunte municipali possono rivolgersi anche alle Camere di commercio.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che compiono il ventunesimo anno d'età non più tardi del trentesimo giorno dalla data della promulgazione del Regio decreto che istituisce il Collegio.

Art. 3. Le due liste distinte degli industriali e degli operai, compilate in ordine alfabetico ed in doppio esemplare, colle indicazioni in separate colonne del cognome e nome degli inscritti, della paternità, residenza, industria e mestiere, sono, entro un mese dalla data della promulgazione del Regio decreto, che istituisce il Collegio, depositate nell'ufficio comunale. Un esemplare delle liste è affisso all'albo pretorio per trenta giorni, e l'altro deve rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta municipale invita, con pubblico avviso, chiunque vi abbia interesse, a presentare nell'ufficio comunale nel termine di dieci giorni dalla eseguita pubblicazione delle liste, il proprio reclamo, o per essere stato omesso nelle liste o per indebita iscrizione di altri elettori.

Trascorso il termine di dieci giorni, il reclamo, entro i venti giorni successivi, sarà presentato direttamente al Tribunale.

Art. 4. Chi presenta domanda o reclamo per essere inscritto nelle liste deve corredarli colle indicazioni comprovanti:

1. il luogo e la data della nascita;
2. l'industria, il mestiere o l'arte che esercita;
3. il luogo ed il tempo di sua residenza e di esercizio del mestiere o dell'arte.

Alla domanda o al reclamo si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

La Giunta municipale può chiedere a coloro che domandano o reclamano per essere inscritti quegli schiarimenti e documenti che provino l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del diritto elettorale.

Art. 5. Il reclamo con cui si impugna un'iscrizione deve, entro i tre giorni successivi alla presentazione, essere notificato, per cura della Giunta municipale, alla parte interessata. L'interessato ha tre giorni per dare la sua risposta.

Art. 6. Il reclamo per omissione, indebita iscrizione o cancellazione nelle liste, i documenti, titoli e certificati richiesti, nonchè gli atti dei quali è cenno nell'articolo 5 del presente regolamento, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda o del reclamo e dei documenti può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. 7. Ove siano proposti reclami, la Giunta municipale deve pronunciarsi su di essi entro 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato per presentarsi.

Il ventunesimo giorno le liste approvate, insieme ad un elenco separato degli elettori nuovamente inscritti e di quelli cancellati, e compilate nei modi dei quali è cenno nell'articolo 3, sono depositate nell'ufficio comunale, ed un esemplare è affisso all'albo pretorio e vi rimane durante i 15 giorni susseguenti.

Delle seguite pubblicazioni ed affissioni delle liste nei termini stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 3, deve farsi constare mediante certificato del sindaco, in calce all'esemplare della lista depositata nell'ufficio comunale.

Art. 8. Le deliberazioni della Giunta municipale, a cura del sindaco, devono essere notificate agli interessati nei casi, modi e termini prescritti dagli articoli 42 e 46 della legge comunale e provinciale dal 10 febbraio 1889 n. 5921.

Art. 9. Il ricorso indicato nell'articolo 21 della legge, in quanto concerne la formazione delle liste degli elettori e la capacità elettorale, deve essere presentato nella cancelleria del Tribunale civile del circondario, nella cui circoscrizione ha sede il collegio dei probiviri, nel termine di giorni 15 dalla notificazione agli interessati della deliberazione della Giunta municipale che non accolse i loro reclami, osservate, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 n. 5921.

Il Pubblico Ministero comunica immediatamente al sindaco la sentenza del Tribunale per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

Della sentenza deve essere data notizia, a cura del Pubblico Ministero, al presidente del Collegio dei probi-viri.

La sentenza pronunciata dal Tribunale può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Art. 10. Le liste elettorali non possono essere modificate che in forza della revisione annua prescritta dall'ultimo capoverso dell'articolo 14 della legge, o di sentenza passata in istato di cosa giudicata.

Procedendo nel mese di marzo all'annua revisione, la Giunta municipale cancella dalle liste i nomi dei defunti e di coloro che hanno perduta la eleggibilità ai termini degli articoli 15, 16 e 17 della legge.

Nel 15 febbraio di ciascun anno la Giunta municipale, con pubblico avviso, dà notizia della revisione da farsi nel marzo successivo, ed invita chiunque vi abbia interesse a presentare, entro il 15 marzo, domanda per modificazione delle liste precedenti o per iscrizione di nuovi elettori.

La Giunta deve inscrivere anche coloro che compiono il ventunesimo anno di età entro il detto mese.

Per l'annua revisione delle liste sono applicabili le norme contenute negli articoli 3, 4, 5, 6. 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 11. Se al 1° marzo non siano ancora passati sei mesi dalla prima formazione delle liste, la revisione di esse è protratta al mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 12. Qualora la Giunta non compia le operazioni della prima formazione e revisione delle liste nei modi ed entro i termini stabiliti negli articoli precedenti, il prefetto ne ordina la esecuzione col mezzo di un commissario, all'uopo delegato, a spese del comune.

Art. 13. Gli atti e i documenti concernenti la prima formazione e l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre visibili a chiunque presso la segreteria comunale.

In ogni Collegio di probi viri deve essere conservato un esemplare debitamente autenticato delle liste elettorali pel Collegio stesso.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune: chiunque può averne visione, e prenderne copia a sue spese.

Art. 14. Per l'applicazione di quanto è disposto nel primo capoverso dell'articolo 13, le Giunte dei comuni compresi nella circoscrizione del Collegio dei probi-viri, devono trasmettere al presidente del Collegio stesso copia debitamente autenticata delle liste elettorali colle successive modificazioni ad esse apportate in forza della revisione annua, alla quale si procede giusta l'articolo 10.

Art. 15. Con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sono determinate le Sezioni elettorali neces-

sarie per ciascun Collegio dei probi-viri, così per gli industriali, come per gli operai.

Per le Sezioni comprendenti più comuni, nel decreto stesso è designato il comune capoluogo della Sezione.

Art. 16. Con regio decreto, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e prime delle elezioni, viene nominato il presidente del Collegio dei probi-viri ne' modi prescritti dal capoverso dell'articolo 3 della legge

Art. 17. Le elezioni pel rinnovamento parziale del Collegio hanno luogo la seconda domenica di novembre di ciascun anno, ed i nuovi eletti assumono l'esercizio delle loro funzioni il 1° gennaio successivo.

Nel caso di istituzione di un Collegio di probi-viri, di ricostituzione di un Collegio sciolto giusta l'articolo 31 della legge, un decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio fissa il tempo in cui avranno luogo le elezioni, ed il giorno nel quale gli eletti dovranno assumere l'esercizio delle loro funzioni

Art 18. Allorchè a causa di decessi, decadenze, dimissioni o perdita della eleggibilità il numero dei membri del Collegio dell'una o dell'altra categoria si trovi ridotto a meno di quattro, gli elettori saranno convocati straordinariamente per completare il Collegio.

Il presidente del Collegio dà avviso alle Giunte dei comuni compresi nella circoscrizione del Collegio stesso del giorno da lui fissato per le elezioni suppletive.

I membri eletti in sostituzione di altri membri rimangono in carica fino al tempo in cui sarebbero scaduti di ufficio i loro predecessori.

Art. 19. In ogni Sezione elettorale di ciascun Collegio l'elezione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale del comune di cui fa parte la Sezione

Le Giunta municipale, con un manifesto pubblicato dieci giorni prima di quello fissato per la elezione, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed i luoghi della riunione.

Almeno due giorni prima di quello fissato per la elezione, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulle liste.

Le spese occorrenti per le elezioni sono a carico della Camera di commercio, giusta il capoverso dell'art. 42 della legge.

Art. 20. Nelle sale delle adunanze di ciascuna Sezione e durante il corso delle operazioni elettorali devono restare affisse le liste degli elettori, e qualora si tratti di elezione suppletiva, anche l'elenco dei membri del Collegio da surrogarsi, e quello dei membri che rimangono in carica.

Art. 21. Per tutto quanto concerne le operazioni elettorali, i poteri del presidente e degli altri componenti gli uffici, la forma delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze sono osservate le disposizioni degli articoli 60 e seguenti della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 n. 5921, in quanto non sia diversamente disposto nella legge 15 giugno 1893 n. 295, e nel presente regolamento.

Art. 22. Ad ogni Sezione elettorale non possono essere assegnati più di 400 elettori.

Gli industriali e gli operai sono riuniti in separate adunanze per procedere rispettivamente alla elezione dei probi-viri industriali e di quelli operai.

In ogni adunanza si costituisce un distinto ufficio elettorale.

Art. 23. Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali sono presieduti da pretori, vice-pretori, conciliatori e vice-conciliatori.

In caso d'insufficienza, mancanza od impedimento dei detti funzionari, assumono la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Il presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio dei probi-viri, avuta notizia dal presidente del Collegio del giorno fissato per la elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola adunanza,

Art. 24. Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'ufficio provvisorio nomina fra gli elettori presenti il segretario che ha voto consultivo.

Costituito l'ufficio provvisorio l'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi.

A parità di voti si proclama eletto il maggiore di età.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti.

Se fra i presenti non vi sia persona ritenuta idonea, il segretario può essere scelto anche fra gli estranei, ed a preferenza tra le persone indicate ai nn. 1, 2 e 3, cap. 3, dell'art. 67 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 n. 5921.

Il segretario ha voto consultivo: esso è rimunerato con un onorario di lire 10.

Il processo verbale da lui redatto, riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 25. Le operazioni elettorali per la costituzione dell'ufficio provvisorio di ogni singola adunanza devono incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale è indetta la elezione.

Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno dieci elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo; ed il presidente di esso ed il segretario, se elettori, votano in quella Sezione dove esercitano il loro ufficio.

Art. 26. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 27. Gli elettori che possiedono il diritto elettorale in diverse Sezioni dello stesso Collegio non possono esercitarlo che in una sola.

Art. 28. Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i probi-viri della rispettiva classe da eleggere.

Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei probi-viri da eleggersi.

Art. 29. La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle ore 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello, e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nelle sale delle adunanze.

Compiute le operazioni di spoglio delle schede nelle adunanze delle singole Sezioni, il presidente dell'adunanza degli industriali ed il presidente dell'adunanza degli operai della prima Sezione convocano i presidenti delle adunanze della rispettiva classe delle altre Sezioni nel termine e per gli effetti di cui all'articolo 84 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 n. 5921.

Art. 30. S'intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 31. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti.

Art 32. Se l'elezione porta nel Collegio dei probi-viri alcuni dei congiunti di cui all'articolo 25 della legge, oppure più di due amministratori della medesima Società, il nuovo eletto viene escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, e, in caso di parità, il maggiore di età ha la preferenza.

Queste norme si applicano anche nel caso che sieno eletti, in proporzione superiore ad un quarto dei membri della rispettiva classe, operai o industriali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 19 della legge.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Art. 33. Entro tre giorni dalla loro data i processi verbali delle elezioni, redatti rispettivamente nell'adunanza dei presidenti delle Sezioni industriali ed in quella dei presidenti delle Sezioni operaie,

unitamente ai verbali delle adunanze delle singole Sezioni, devono essere spediti, in piego raccomandato in franchigia postale, al presidente del Collegio dei probi-viri, e in sua mancanza al presidente del tribunale civile e penale nella cui circoscrizione è stabilita la sede del Collegio.

Una copia autentica dei verbali viene depositata e conservata nella segreteria del comune in cui ha sede il Collegio dei probi-viri.

Art. 34. Nei tre giorni successivi al ricevimento dei processi verbali, il presidente pubblica il risultato della votazione e ne dà notizia per iscritto alle persone elette.

Art. 35. Il ricorso al Tribunale civile, tanto per le operazioni elettorali, quanto per le questioni di eleggibilità, deve essere notificato giudiziariamente alla parte interessata entro i dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti fatta a norma dell'articolo 34.

Il ricorso con i relativi documenti è presentato nella cancelleria del Tribunale entro tre giorni dalla notificazione di esso.

La parte interessata ha cinque giorni utili dalla notificazione per rispondere.

Il presidente del Tribunale, sopra il ricorso, fissa l'udienza in cui la causa è discussa in via d'urgenza.

La causa è decisa senza che vi occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in pubblica udienza da un giudice del tribunale, sentite le parti o i loro difensori se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Il Pubblico Ministero comunica immediatamente al presidente del Collegio dei probi-viri la sentenza del Tribunale per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

Contro la sentenza del Tribunale è ammesso ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Art. 36. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalle tasse di registro e dalle spese di cancelleria.

Art. 37. Nel caso previsto dall'articolo 24 della legge la nuova elezione per la costituzione degli uffici del Collegio dei probi-viri ha luogo entro i quindici giorni dacchè la sentenza del tribunale sia divenuta irrevocabile.

Art. 38. La costituzione degli uffici del Collegio dei probi-viri ha luogo entro un mese dalla data della pubblicazione del risultato delle elezioni fatta nei modi di cui all'articolo 34

Il presidente del Collegio determina il giorno in cui si procede alla costituzione degli uffici, e ne dà notizia ai membri del Collegio.

Nella prima adunanza stabilita per la costituzione degli uffici, e dopo aver adempito a quanto prescrive la prima parte dell'art. 23 della legge, il Collegio determina il numero dei probi-viri che devono comporre l'ufficio di conciliazione.

Questo numero può essere modificato con successive deliberazioni del Collegio.

Art. 39. Nella costituzione degli uffici, se vi è parità di voti, si ritiene eletto colui che ne riportò maggior numero nella elezione del Collegio, e, in caso di parità anche in questa elezione, è preferito il più anziano di età.

Con queste medesime norme si procede anche nel caso sieno eletti nello stesso ufficio più di un amministratore di una medesima Società.

Art. 40. Per l'applicazione dell'art. 6 della legge, e nel caso di morte, dimissioni, decadenza, perdita della eleggibilità, o sospensione dall'esercizio delle funzioni di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della giuria, il presidente del Collegio designa a surrogarli altri membri del Collegio stesso nell'ordine indicato dal numero di voti riportato nella elezione, è, a parità, dall'età maggiore.

I membri del Collegio, che per gli effetti della prima parte del presente articolo sono chiamati a far parte dell'ufficio di conciliazione o della giurìa, durano in carica sino alla prossima costituzione degli uffici.

Art. 41. Nessuna adunanza e deliberazione del Collegio è valida senza la presenza del presidente o del presidente supplente del Collegio stesso.

Per la validità delle deliberazioni, poi, occorre sempre la presenza di un numero eguale di probi-viri industriali o di probi-viri operai, e non inferiore al terzo di ciascuna classe.

Art. 42. Per stabilire la parità del numero di cui al capoverso del precedente articolo, devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni i membri della classe più numerosa che riportarono minor numero di voti nella elezione del Collegio, e, in caso di parità di voti, i meno anziani.

Art. 43. Le disposizioni di cui negli articoli 41 e 42 non si applicano alla costituzione degli uffici, cui si procede a norma dei capoversi 2° e 3° dell'art. 23 della legge.

Art. 44. Per gli effetti del 1° capoverso dell'art. 3 della legge il presidente ed il presidente supplente durano in ufficio quattro anni.

Essi possono essere confermati per egual periodo di tempo.

Il presidente ed il presidente supplente che per infermità o debolezza di mente non possono più adempiere convenientemente ai doveri della loro carica, sono dispensati dall'ufficio.

Verificandosi l'ipotesi di cui nel 2° capoverso del presente articolo, è nominato un nuovo presidente o presidente supplente per il tempo che avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 45. Oltre che nei casi indicati dall'art. 30 della legge, il presidente e il presidente supplente sono dichiarati decaduti dall'ufficio quando si verifichi alcuno dei casi preveduti negli articoli 204 e 205, n. 1° e 2° della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626.

La decadenza è pronunciata dal Tribunale civile secondo le norme fissate dall'art. 30 della legge.

Art. 46. Per l'applicazione degli articoli 30 della legge e 45 del regolamento, il provvedimento con cui il Tribunale civile dichiara sospeso o decaduto dall'ufficio il presidente o il presidente supplente del Collegio dei probi-viri è, a cura del Pubblico Ministero, comunicato al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 47. Se il presidente del Collegio dei probi-viri sia sospeso, e non vi sia un presidente supplente, si procede alla nomina di un presidente supplente colle formalità e norme prescritte nell'articolo 3 della legge.

Qualora l'uno o l'altro dei vice-presidenti di classe, dei quali è cenno nel capoverso primo dell'articolo 23 della legge, sia sospeso, il presidente del Collegio convoca immediatamente in adunanza i probi-viri della classe cui spetta la elezione, affinchè scelgano un nuovo vice-presidente.

Il presidente supplente ed il vice-presidente nominati nelle condizioni previste dal presente articolo restano in ufficio per tutta la durata della sospensione inflitta alle persone che essi sono chiamati a sostituire.

Art. 48. Il Collegio dei probi-viri, l'ufficio di conciliazione e la giuria nelle udienze ed in tutti gli atti del loro ministero sono assistiti dal cancelliere, in conformità a quanto è prescritto nell'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge.

Il Consiglio comunale del luogo in cui ha sede il Collegio designa l'impiegato della segreteria comunale, che dovrà esercitare in modo stabile e permanente le funzioni di cancelliere.

Il cancelliere del Collegio, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento avanti il presidente del Collegio nel rito prescritto dai regolamenti e colla formula stabilita nell'articolo 10 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 n. 2626.

In caso di mancanza o di impedimento momentaneo del cancelliere il presidente chiama ad esercitarne le funzioni, qualora non sia designato un altro impiegato della segreteria comunale, un'altra persona idonea, e preferibilmente un notaio, un candidato notaio, od un alunno di cancelleria.

Colui che viene chiamato ad esercitare provvisoriamente le fun-

zioni di cancelliere, prima di procedere ad alcun atto, dovrà prestare giuramento nella forma preindicata.

Art. 49. Il cancelliere del Collegio dei probi-viri è posto sotto la sorveglianza del presidente del Collegio stesso.

Spetta al presidente del Collegio di ammonire il cancelliere che manchi ai propri doveri, e di provocarne dalla Giunta municipale, secondo i casi, la sospensione o la revocazione.

Art. 50. Presso il Collegio dei probi-viri fa l'ufficio di usciere l'inserviente comunale autorizzato ad esercitare uguali funzioni presso i conciliatori, ai termini dell'articolo 24 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728.

Qualora l'opera dell'inserviente comunale non sia sufficiente, la Camera di commercio, su richiesta del presidente del Collegio dei probi-viri, nomina un messo speciale, il quale, previa autorizzazione del procuratore del Re, è incaricato di esercitare le funzioni di usciere presso il Collegio.

Per la nomina del messo speciale si osservano le condizioni e norme stabilite per gli uscieri dei conciliatori.

Il messo speciale, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento avanti il presidente del Collegio nel rito prescritto dai regolamenti e colla formula stabilita nell'articolo 10 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, numero 2626.

In caso di mancanza o di impedimento momentaneo dell'usciere del Collegio, il pretore, su richiesta del presidente del Collegio, provvede ai termini dell'articolo 185 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 51. L'usciere del Collegio dei probi-viri è posto sotto la sorveglianza del Collegio stesso.

Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire l'usciere, e di provocarne, secondo i casi, la sospensione o la revoca.

La sospensione o la revoca è decretata dal procuratore del Re presso il tribunale civile e penale su proposta del presidente del Collegio.

Art 52. L'usciere del Collegio dei probi-viri non può ricusare il suo ministero, quando ne sia richiesto, sotto pena della sospensione oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, e gli sono applicabili le disposizioni degli articoli 181, 182 e 183 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Le pene pecuniarie stabilite nei detti articoli sono ridotte di due terzi, e pronunciate dal pretore, sentito prima l'usciere.

Sono pure applicabili all'usciere del Collegio le disposizioni degli articoli 86, 87 e 88 del regolamento generale giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2641.

Art. 53. Per gli effetti della ricusazione nei casi contemplati dall'articolo 35 della legge, prima della discussione sono pubblicati, mediante affissione nella cancelleria dei rispettivi uffici, i nomi dei membri che li compongono, e dei due supplenti, uno per ciascuna classe, che il presidente avesse per avventura designato per il caso di impedimento di taluno dei membri ordinari ai sensi dell'articolo 6 della legge.

La ricusazione si fa con dichiarazione depositata, prima della discussione, nella cancelleria rispettivamente dell'ufficio di conciliazione o della giuria.

L'atto di ricusazione deve indicare i motivi ed i mezzi di prova, ed essere sottoscritto dalla parte, o, nel caso previsto dall'art. 32 della legge, dal suo rappresentante.

L'atto di ricusazione è dal cancelliere comunicato immediatamente al membro del Collegio ricusato.

Se il membro ricusato dichiara di volersi astenere dal prendere parte alla discussione, è sostituito immediatamente a norma dell'articolo 6 della legge.

Art. 54. Per l'applicazione del primo capoverso dell'art. 33 della legge gli avvisi alle parti devono indicare anche il luogo e l'ora della comparizione.

Finchè non sia ordinata per legge la notificazione degli atti giudiziari per mezzo della posta, le notificazioni si faranno dall'usciere del collegio dei probi-viri e colle norme stabilite per i conciliatori.

I termini per comparire davanti l'ufficio di conciliazione e la giuria sono quelli stabiliti nell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Nei casi che richiedano pronta spedizione, il presidente del collegio può abbreviare i termini suaccennati, in relazione anche a quanto è disposto nell'articolo 154 del codice di procedura civile.

Art. 55. Il procedimento davanti l'ufficio di conciliazione e la giuria, per tutto ciò che non è regolato espressamente dalla legge e dal presente regolamento, prende norma, in quanto siano applicabili, dalle disposizioni in vigore pel procedimento davanti i conciliatori.

Art 56. Il presidente del Collegio forma mensilmente per il corso del mese successivo l'elenco delle udienze per l'ufficio di conciliazione e per la giuria.

L'ufficio di conciliazione deve tenere almeno una udienza per settimana, e la giuria ogni due settimane.

Se i bisogni del servizio lo richiedano, il presidente del Collegio può fissare udienze straordinarie.

Le udienze possono tenersi nei giorni festivi, e nei feriali anche di sera.

Art. 57. Le disposizioni degli articoli 354 e 355, prima parte e primo capoverso del Codice di procedura civile, sono applicabili anche alle adunanze del Collegio dei probi-viri, ed alle udienze dell'ufficio di conciliazione e della giuria. In caso di trasgressione, il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore.

Quando il fatto costituisca reato, il presidente ne fa stendere verbale, e lo comunica immediatamente al pretore.

Art 58. Le parti sono ammesse a chiedere rinvii.

In casi affatto eccezionali il presidente può ordinare di ufficio un solo rinvio a breve termine.

L'esperimento delle indagini di cui è cenno nell'art. 38, capoverso della legge, deve essere, di regola, esaurito nell'intervallo fra l'udienza in cui l'indagine fu ordinata e quella successiva.

Art. 59. I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nell'articolo 38, prima parte, della legge, devono essere sottoscritti dalle parti, da chi presiede l'ufficio di conciliazione o la giuria, e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse, non possono sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo.

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione nel verbale e in apposito registro.

Art. 60. Se nel giorno fissato per la comparizione qualcuna delle parti debitamente citata non sia comparsa nè personalmente, nè per mezzo di rappresentante nei casi preveduti dall'articolo 32 della legge l'ufficio di conciliazione redige verbale di non riuscita conciliazione, a' termini dell'articolo 10 della legge, e se la controversia rientri nelle competenze della giuria, sull'istanza della parte comparsa rimette le parti innanzi alla giuria.

Alla parte non comparsa l'avviso della fissazione di udienza è notificato nei modi di cui all'articolo 54.

Art. 61. L'appello di cui all'articolo 11 della legge è proposto nei modi e colle forme stabilite nei capoversi 1, 2 e 3 dell'art. 459 del Codice di procedura civile.

Il cancelliere del Collegio trasmette immediatamente copia della dichiarazione di appello e della sentenza pronunciata dalla Giuria al pretore od al tribunale civile, secondo i casi previsti nel succitato articolo 11.

Art. 62. Qualora l'operaio sia ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge, il verbale di cui è menzione nel detto articolo tiene luogo del decreto di ammissione.

Per tutto il resto, sia in caso di concessione o di revoca del beneficio, si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2627, e nella legge 19 luglio 1880 num. 5536, allegato *D*.

Art. 63. Le attribuzioni dell'usciere giudiziario per l'esecuzione delle sentenze della giuria e dei verbali di conciliazione, i quali ai sensi della prima parte dell'art. 41 della legge costituiscono titoli esecutivi, sono esercitate, a scelta della parte interessata, o dall'usciere del Collegio dei probi-viri, oppure dall'usciere del pretore.

All'usciere del pretore, se accetta tale attribuzione, competono solamente i diritti fissati nell'ultimo capoverso dell'art. 69.

Le controversie sulla esecuzione delle sentenze e dei verbali sono decise dall'autorità giudiziaria competente, a norma dell'art. 570 del Codice di procedura civile.

Art. 64. Ai membri del Collegio non compete alcuna indennità.

È loro dovuto soltanto il rimborso per le spese di trasferta quando non risiedano nel comune dove ha sede il Collegio, o quando debbano procedere a qualche verifica sul luogo ai sensi dell'art. 38 della legge.

L'indennità di trasferta è in ragione di lire 0.25 per ogni chilometro percorso.

Tale indennità compete anche al cancelliere nel caso in cui si debba procedere a verifiche sopra luogo.

Le indennità di cui è cenno nel presente articolo sono liquidate dal pretore

Art. 65. Per le indennità ai testimoni si applicano le norme stabilite per i testimoni nelle cause avanti i conciliatori, contenute nel n. 8, titolo 1° della tariffa in materia civile, approvata con Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Art. 66. I diritti delle sentenze della giuria fissati nell'articolo 43 della legge sono riscossi dal cancelliere del Collegio, il quale deve annotarli nell'apposito registro di cui nell'articolo 70 del presente regolamento.

L'ammontare di tali diritti è mensilmente versato a cura del cancelliere del Collegio nella Cassa della Camera di commercio, quando superi le lire 100, e diversamente ogni sei mesi.

Art. 67. Nel caso di applicazione delle penalità ai sensi del 2° capoverso dell'art. 29 della legge il Pubblico Ministero deve trasmettere copia della sentenza di condanna al cancelliere del Collegio.

Il cancelliere del Collegio invita i debitori a pagare le penalità entro il termine di 10 giorni alla cassa della Camera di commercio, e ne dà contemporaneamente avviso al presidente della detta Camera.

Qualora il debitore non paghi nel termine stabilito, la Camera di commercio può promuovere contro di lui gli atti esecutivi coi privilegi fiscali di cui nell'articolo 33 della legge 6 luglio 1862 numero 680, per la istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio.

Art. 68. Lo stesso procedimento è seguito per le riscossioni delle pene pecuniarie inflitte ai testimoni ai termini dell'articolo 39 della legge.

All'uopo il pretore, dopo aver resa esecutiva la sentenza di condanna, ne trasmette copia al cancelliere del Collegio per gli effetti di cui ai capoversi primo e secondo dell'art. 67.

Art. 69. I diritti per gli atti di conciliazione e di istruzione delle cause di cui all'ultimo capoverso dell'art. 43 della legge sono dovuti al cancelliere del Collegio dei probi-viri.

Per la notificazione degli avvisi alle parti, dei quali è menzione nell'articolo 33 della legge, è dovuto all'usciere del Collegio il diritto fissato nel n. 6 del titolo 1° della tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Per gli atti di esecuzione sono dovuti all'usciere del Collegio i diritti fissati dalla tariffa in materia civile per gli uscieri di pretura, ridotti, però, alla metà ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 175 della legge sull'ordinamento giudiziario modificato con legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

Art. 70. Il cancelliere del Collegio dei probi-viri deve tenere i seguenti registri:

1° registro a colonne per annotarvi gli avvisi alle parti per le conciliazioni, la non seguita comparizione di alcuna di esse, e la menzione della non riuscita conciliazione;

2° registro a colonne per annotarvi le spese che occorrono pel funzionamento del Collegio ai termini del capoverso dell'articolo 42 della legge;

3° registro a colonne per annotare i diritti riscossi sulle sentenze della giuria.

Art. 71. Il cancelliere del Collegio dei probi-viri conserva inoltre in distinto volume di inserzione gli atti seguenti scritti sopra fogli separati:

1° i processi verbali di seguita conciliazione e quelli di cui è cenno nella prima parte dell'art. 38 della legge;

2° i processi verbali di udienza e tutti gli atti di istruttoria;

3° gli originali delle sentenze;

4° le dichiarazioni di ricorrere in appello.

Art. 72. L'usciere del Collegio dei probi-viri deve tenere un repertorio di tutti gli atti del suo ministero a' termini dell'art. 178 della legge sull'ordinamento giudiziario e nelle forme prescritte dalle istruzioni emanate dal Ministero della giustizia il 20 gennaio 1877, in base alla disposizione contenuta nell'art. 4 del Regio decreto 15 gennaio 1865 n 2129.

La regolare tenuta del repertorio è sotto la sorveglianza del presidente del Collegio dei probi-viri, il quale deve farselo presentare nei primi dieci giorni di ogni mese per esaminarlo ed apporvi in fine dell'ultima annotazione il suo visto.

All'usciere del Collegio sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 50 del regolamento 10 dicembre 1882 n. 1103.

Art. 73. Per le spese di cui è cenno nel capoverso dell'articolo 42 della legge, la Camera di commercio, sulla richiesta del presidente del Collegio dei probi-viri, deve depositare presso l'esattore comunale un fondo di scorta preventivato in via approssimativa sopra la spesa di un quadrimestre.

Art. 74. Nel caso di scioglimento o di soppressione di un Collegio dei probi-viri, i registri ed atti esistenti presso la cancelleria, il repertorio ed i registri da tenersi dall'usciere del Collegio, sono depositati nella cancelleria dell'ufficio di conciliazione del comune in cui ha sede il Collegio.

Art. 75. Entro il mese di marzo di ciascun anno i presidenti dei Collegi dei probi-viri presentano al Ministero della giustizia, e con note illustrative, i dati statistici dei lavori compiuti dal Collegio nel corso dell'anno precedente.

I dati statistici sono raccolti su moduli compilati dal Ministero della giustizia, sentito la Commissione per la statistica giudiziaria istituita con regio decreto 20 aprile 1882, n. 742.

I moduli sono distribuiti dalla Direzione generale della statistica.

Le notizie statistiche prescritte dal presente articolo sono trasmesse al Ministero della giustizia a cura del Procuratore generale presso la Corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il Collegio dei probi-viri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
*Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*
P. Boselli.

*Il Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti*
Calenda.

---

**Relazione** *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del 6 maggio 1894, relativa alla proroga dei poteri del R. Commissario di Carini (Palermo).*

Sire,

Importantissimi lavori rimangono da compiere al Regio Commissario di Carini per riorganizzare quell'Amministrazione, mentre è prossimo a scadere il termine in proposito prefisso col decreto del 15 febbraio ultimo scorso. Questi lavori si attengono alla compilazione dei ruoli delle tasse comunali, materia quanto mai difficile e delicata; alla riscossione dei crediti comunali; alla sistemazione di opere pubbliche; al riordino del servizio di igiene pubblica, ecc. È quindi necessità imprescindibile prorogare i suoi poteri ed a ciò provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

*Il Ministro*
CRISPI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 15 febbraio ultimo scorso, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Carini, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Carini, è prorogato di due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Milano, addì 6 maggio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

**Relazione** *di S. E. il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *in udienza del giorno 6 maggio 1894, riguardante la proroga dei poteri del R. Commissario di Godrano (Palermo).*

SIRE,

Mi onoro proporre alla firma della M. V. l'unito schema di decreto, con cui vengono prorogati di due mesi i poteri del R. Commissario straordinario presso la disciolta Amministrazione comunale di Godrano, in provincia di Palermo.

Tale proroga è giustificata col fatto, che quel Commissario non ha potuto condurre a termine la riorganizzazione di quei servizi nel termine prefissogli col decreto 15 febbraio ultimo scorso. Oltre a ciò egli deve ancora procedere alla riscossione di vari residui attivi, spingendo gli atti coercitivi contro i debitori morosi.

*Il Ministro*
CRISPI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 15 febbraio 1894, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Godrano, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Godrano, è prorogato di due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Milano, addì 6 maggio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

**Relazione** *di S. E. il Ministro dell'Interno,* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 6 maggio 1894, per la proroga dei poteri del Regio Commissario straordinario di Villarosa (Caltanissetta).*

SIRE,

Quando, col decreto dell'8 febbraio u. s. si procedeva allo scioglimento del Consiglio comunale di Villarosa, in provincia di Caltanissetta, si accordavano al Commissario tre mesi di tempo per la ricostituzione del Consiglio, nella fiducia che questo tempo bastasse per la riorganizzazione di quella Amministrazione.

Il fatto però ha dimostrato che tale termine è insufficiente, tanto è vero che al Commissario rimane ancora non poco da fare per esaurire completamente il suo mandato.

Occorre quindi prorogargli i poteri ed a ciò provvede il decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta Vostra firma.

*Il Ministro*
CRISPI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto dell'8 febbraio u. s., con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Villarosa, in provincia di Caltanissetta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Villarosa, è prorogato di due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Milano, addì 6 maggio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni** *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

*Stato maggiore generale.*

Con R. decreto del 3 maggio 1894:

Ferrero-Gola cav. Carlo, maggiore generale comandante la brigata Ravenna, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° giugno 1894, ed inscritto nella riserva.

Triani cav. Angelo, id. a disposizione, nominato comandante della brigata Ravenna dal 1° giugno 1894.

*Arma dei carabinieri reali.*

Con R. decreto del 26 aprile 1894:

Parravicini conte Giovanni, capitano legione Ancona, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 maggio 1894.

Massera Giovanni, tenente id. Firenze, id., id.

*Arma di fanteria.*

Con R. decreto del 29 aprile 1894:

Cappa-Bava barone Tancredi, maggiore distretto Lodi, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Malagola Giovanni, capitano 7 bersaglieri, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 maggio 1894.

Con R. decreto del 3 maggio 1894:

Migliaccio Isidoro, capitano di cavalleria a disposizione e comandato al 21 artiglieria quale maestro d'equitazione, trasferito in fanteria e destinato distretto Bergamo.

*Personale delle fortezze.*

Con R. decreto del 3 maggio 1894:

Bosio cav. Giovanni, colonnello artiglieria direttore polverificio Fossano, trasferito, a sua domanda, nell'arma di fanteria personale delle fortezze e nominato comandante del forte di Tenda.

*Arma di cavalleria.*

Con R. decreto del 26 aprile 1894:

Palermo Francesco, capitano reggimento Monferrato, collocato a ri-

poso per azianità di servizio dal 16 maggio 1894, ed inscritto nella riserva.

Lusso Antonio, id. id. Umberto I, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria dal 16 maggio 1894.

Con R. decreto del 29 aprile 1894:

Orsatti Francesco, capitano reggimento Milano, collocato in aspettativa per infermità temporarie non incontrate per ragioni di servizio.

Del Fabbro Zeffiro, sottotenente, ammesso a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e della sua arma, a Udine, richiamato in effettivo servizio dal 16 maggio 1894 ed assegnato al reggimento Foggia.

Con R. decreto del 3 maggio 1894:

Allione Emilio, tenente reggimento Lodi, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Gussio Filippo, sottotenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Catania, richiamato in effettivo servizio dal 5 maggio 1894 e destinato al reggimento Padova.

Lauridia Carlo, id. id. per motivi di famiglia a Venosa (Barletta), ammesso, a datare dal 4 maggio 1894, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e della sua arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852 e cogli assegni dovuti ai detti ufficiali.

*Arma di artiglieria.*

Con R. decreto del 26 aprile 1894:

Federici cav. Antonio, colonnello comandante del 20 artiglieria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 maggio 1894, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 29 aprile 1894:

Bonomo Antonio, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Padova, richiamato in servizio effettivo e destinato 28 artiglieria.

Con R. decreto del 3 maggio 1894:

Tixon cav. Leonardo, colonnello comandante del 18 artiglieria, collocato in disponibilità dal 1° giugno 1894.

*Arma del genio.*

Con R. decreto del 22 aprile 1894:

De Biase Matteo, capitano 2 genio, collocato in riforma dal 16 maggio 1894, ed inscritto nella riserva.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con R. decreto del 22 aprile 1894:

Cavazzocca cav. Carlo, capitano fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 16 maggio 1894, inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Bianchi cav. Vittore, id. id., id. id.

*Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.*

Con R. decreto del 29 aprile 1894:

Morone Battista, sottotenente fanteria, distretto Torino, accettata la dimissione dal grado.

Brucchetti Giuseppe, id. id. distretto Roma proveniente dai volontari di un anno, considerato come dimissionario dal grado per non avere prestato i 3 mesi di servizio di prima nomina (§ 292 istruzione complementare regolamento sul reclutamento.

Con R. decreto del 3 maggio 1894:

Romano Filiberto, tenente fanteria distretto Roma, trasferito nell'arma del genio ed assegnato al 1° genio, continuando ad essere effettivo al distretto di Roma.

Dovrà presentarsi alla sede del distaccamento del suddetto reggimento in Roma il mattino del 16 maggio, per prestarvi tre mesi di servizio.

Fruginele Raffaele, sottotenente id. id. Varese, accettata la dimissione dal grado.

Calandra Francesco, id. id. Torino, trasferito nella milizia territoriale fanteria 6° batt. Pinerolo, in applicazione dell'articolo 96, testo unico, legge reclutamento.

Fornaca Giuseppe, già volontario di un anno nel reggimento di artiglieria da montagna, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente, arma artiglieria, (art. 1 lett. *b*, legge 29 giugno 1882 n. 830) con anzianità 24 dicembre 1893.

Esso sarà effettivo al distretto di residenza, ed assegnato al reggimento d'artiglieria da montagna, coll'obbligo di prestare i tre mesi di servizio prescritti dalla legge nel limite di tempo stabilito dai §§ 292 e 293 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Scarafia Cesare, id. id., id. id.

Il primo seguirà in anzianità il sottotenente Rosada Giovanni, ed il secondo il sottotenente Baldi-Papini Raffaele.

**MILIZIA MOBILE.**

Con R. decreto del 26 aprile 1894:

Leggio Carmelo, tenente di complemento fanteria, distretto Siracusa, accettata la dimissione dal grado.

Con RR. decreti del 29 aprile 1894:

Pastore Giovanni, capitano complemento genio distretto Bologna, promosso maggiore.

Con R. decreto del 3 maggio 1894:

Fiorio Cesare, tenente complemento 4 alpini, dispensato da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

**MILIZIA TERRITORIALE.**

Con R. decreto del 26 aprile 1894:

Tedioli Raffaele, capitano 7 alpini, batt. Feltre, accettata la dimissione dal grado.

Monti Emilio, tenente 6 id. id. Verona, id.

Cortesi Gaetano, sottotenente 129° id. Ravenna, id.

Pecoraro Antonino, id. 134° id. Forlì, id.

Malatesta Temistocle, id. 136° id. Forlì, considerato come dimissionario dal grado a termini del R. decreto 27 settembre 1893.

Con R. decreto del 3 maggio 1894:

Rovetti Carlo, capitano 4 alpini batt. Ivrea, trasferito nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria a sua domanda.

Giacalone Saverio, tenente 297° id. Girgenti, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti cittadini sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, coll'assegnazione a ciascuno di essi indicata.

Dovranno presentarsi entro 6 mesi alla sede del reggimento a ciascuno assegnato, per compiervi il mese di servizio prescritto.

Fasana Enrico, dimorante a Milano, destinato 5° alpini, batt. Morbegno, regg. a cui deve prestare servizio, 5° alpini, batt. Morbegno.

Portanova Vincenzo, id. a Napoli, id. 220° batt. Caserta, id. 2° fant. Napoli.

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### CONCORSO A CATTEDRE
### negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche governative

È aperto in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, un concorso per titoli e, in via subordinata, anche per esami, alle cattedre che si renderanno vacanti negli

*Istituti tecnici governativi*

per gl'insegnamenti di

Lingua francese,
Lingua tedesca,
Disegno,
Fisica,
Agraria,

e nelle

*Scuole tecniche governative*

per gl'insegnamenti di

Lingua italiana,

Storia e geografia;
Matematica e scienze naturali insieme, o di matematica e computisteria insieme.

Il concorso per le cattedre di disegno negli Istituti tecnici è riservato esclusivamente ai professori che fanno parte del ruolo del personale insegnante nelle Scuole tecniche governative.

I dichiarati eleggibili a cattedre d'Istituto tecnico saranno nominati man mano che si renderanno disponibili le cattedre stesse, giusta la graduatoria conseguita, ed avranno il grado di Reggente e lo stipendio di lire 1920 annue.

I dichiarati eleggibili a cattedre di scuole tecniche saranno anche essi nominati con le stesse norme ed avranno il grado di Reggente e lo stipendio di lire 1536.

I dichiarati eleggibili alle cattedre di matematica e scienze naturali insieme o di matematica e computisteria insieme, quando siano chiamati ad impartire i due insegnamenti, riceveranno per il secondo di essi una rimunerazione adeguata al numero delle ore di lezione che dovranno impartire.

Coloro che intendono concorrere dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione (Divisione per l'insegnamento tecnico), non più tardi del 29 giugno 1894, istanza in carta da bollo da L. 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti prescritti dall'art. 206 della legge 13 novembre 1859 n. 3725 (*).

I concorrenti dovranno unire all'istanza:

1° il diploma di laurea od altro titolo legale di abilitazione proprio dell'insegnamento o degli insegnamenti ai quali aspirano;

2° lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di laurea e in tutti gli esami speciali, o lo specchietto dei punti riportati negli esami di abilitazione, quando il relativo diploma non sia stato conseguito per soli titoli;

3° il certificato di nascita;

4° un attestato medico autenticato, comprovante la sana e robusta costituzione fisica;

5° la fedina criminale;

6° l'attestato di buona condotta;

7° un cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica percorsa.

Gli attestati di cui ai nn. 4, 5 e 6, dovranno essere di data posteriore al 31 dicembre 1893.

I concorrenti che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli Istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti indicati ai nn. 3, 4, 5 e 6.

Per l'ammissione al concorso delle cattedre di matematica e scienze naturali insieme o di matematica e computisteria insieme nelle scuole tecniche occorre presentare i rispettivi titoli d'abilitazione.

Di tutti i documenti allegati all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte; però i concorrenti a cattedre di disegno negli Istituti tecnici dovranno presentare i lavori eseguiti in relazione alle diverse parti dei programmi d'insegnamento vidimati ed autenticati dai direttori delle rispettive scuole.

Non saranno ammessi al concorso coloro i quali al 1° ottobre p. v. avranno superata l'età di 40 anni, a meno che non si tratti di persone le quali abbiano già prestato servizio governativo, con diritto a pensione di riposo, non inferiore al tempo che esse conteranno oltre i 40 anni.

I concorrenti a più cattedre hanno l'obbligo di presentare tante domande quante sono le cattedre alle quali aspirano e di unire a ciascuna domanda copia autentica de' titoli corrispondenti, dovendo essi esaminarsi da speciali Commissioni.

(*) (Art. 206-292). Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti del loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

I concorrenti indicheranno nella domanda, e con esattezza, il proprio domicilio per le comunicazioni necessarie.

Coloro i quali hanno preso parte a concorsi precedenti, quand'anche abbiano riportata la eleggibilità, ma con votazione inferiore agli 8/10, dovranno ripresentarsi a questo concorso, qualora sia loro intendimento di conseguire una delle cattedre sopra indicate.

Coloro poi che nel presente concorso riporteranno una votazione non inferiore agli 8/10, saranno collocati di mano in mano che si avranno vacanze di cattedre, e senza che ad essi incomba l'obbligo di presentarsi a successivi concorsi.

Però i concorrenti che, pur avendo ottenuta una votazione non inferiore agli 8/10, non accetteranno il posto loro offerto, decadranno dai diritti loro conferiti dal concorso, e per ottenere la nomina dovranno ripresentarsi ai concorsi successivi.

I concorrenti dovranno dichiarare nell'istanza se, nel caso che la Commissione giudicasse necessario sottoporli ad esame, siano disposti a presentarvisi.

Per ottenere la nomina i concorrenti prescelti dovranno rinunciare a tutti gli altri uffici occupati, riservandosi il Ministero di giudicare se essi potranno godere dei benefici concessi dalla legge sul cumuli degli impieghi.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione, addì 8 maggio 1894.

*Il Direttore capo della Divisione*
*dell'insegnamento tecnico*
A. GHERZI. 1

# PARTE NON UFFICIALE

# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

**RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 15 maggio 1894.**

***Presidenza del presidente* BIANCHERI.**

La seduta comincia alle 14.15.

*Seguito della discussione del bilancio della guerra.*

PRESIDENTE, si rinnoverà la votazione nominale, risultata ieri nulla per mancanza del numero legale, sull'emendamento Pinetti.

MINISCALCHI, segretario, fa la chiama.

Rispondono *no*:

Adamoli — Afan de Rivera — Aguglia — Amadei — Antonelli.

Baccelli — Basini — Bastogi Michelangelo — Bertolini — Bonin — Boselli — Brunetti — Bufardeci.

Cafiero — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Capoduro — Carenzi — Casale — Cavalieri — Centurini — Chiaradia — Chinaglia — Cocuzza — Colajanni Federico — Colosimo — Comin — Coppino — Costantini — Crispi.

Dal Verme — Damiani — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Gaglia — Del Balzo — De Luca Ippolito — De Martino — Di Belgioioso — Di Broglio — Donati.

Ercole.

Fagiuoli — Falconi — Fede — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Finocchiaro Aprile — Fortis — Franchetti — Fusco — Fusinato.

Galletti — Galli Roberto — Gamba — Gatti-Casazza — Giacomelli — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Grippo.

Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Lefebvre — Licata — Lo Re Nicola — Lorenzini — Lucifero — Luporini — Luzzatto Attilio.

Marazio Annibale — Martorelli — Marzotto — Masi — Maury — Mazzino — Mecacci — Mel — Miceli — Mocenni — Modestino — Montagna — Mordini — Morin.

Narducci — Nicolosi.

Oddnedei — Ostini.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Panattoni — Pandolfi — Panizza — Pelloux — Petrini — Petronio — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pisani — Pompilj — Pottino — Pozzo — Pugliese — Pullino.

Raggio — Randaccio — Rava — Ricci — Rocco — Rospigliosi.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Sillprandi — Silvani — Sonnino-Sidney — Squitti — Suardo Alessio.

Tondi — Tornielli — Tortarolo — Trigona — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Ungaro.

Valle Angelo — Valle Eugenio — Vienna — Villa — Vischi — Vollaro-De Lieto.

Wollemborg.

Zainy — Zeppa.

Rispondono *sì*:

Ambrosoli — Arbib — Arnaboldi.

Badini — Barazzuoli — Barzilai — Basetti — Beltrami Luca — Bertollo — Bocchialini — Bonacci — Bonanno — Bonardi — Borruso — Borsarelli — Branca — Buttini.

Cadolini — Calderara — Carcano — Carmine — Celli — Ceriana-Mayneri — Chiesa — Cocco-Ortu — Comandini — Compans — Costa — Cremonesi — Curioni.

D'Arco — De Giorgio — De Nicolò — De Puppi — Di Rudinì — Di Trabia — Donadoni.

Engel — Episcopo.

Facta — Ferrari Luigi — Ferraris Napoleone — Fortunato.

Gaetani di Laurenzana — Gallimberti — Garavetti — Giusso — Graziadio — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lentini — Levi Ulderico — Lochis — Lo Re Francesco — Lucchini — Luzzatti Luigi.

Maffei — Marazzi Fortunato — Marcora — Marinelli — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Mazziotti — Merlani — Mestica — Miniscalchi — Montenovesi — Morelli Enrico.

Niccolini — Nigra.

Odescalchi — Ottavi.

Palizzolo — Paternostro — Pavia — Pavoncelli — Picardi — Pinchia — Polti Giuseppe — Prinetti.

Quarena.

Rizzetti — Rizzo — Romanin Jacur — Roux — Ruggieri Ernesto.

Sacchi — Sanvitale — Serena — Serristori — Sineo — Socci — Sola — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte.

Tabacchi — Talamo — Tasca Lanza — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Torelli — Torlonia — Torraca — Treves.

Vacchelli — Valle Gregorio — Vendemini — Vendramini.

Zanardelli.

*Si astennero:*

Cefaly.

Verzillo.

*Sono in congedo:*

Amore.

Barracco — Berio — Berti Ludovico — Bettòlo — Bonacossa — Brin — Brunialti.

Caetani Onorato — Capaldo — Capilongo — Cappelli — Carpi — Cerruti — Chindamo — Chironi — Clementini.

Della Rocca — De Riseis Luigi — Di Blasio.

Fili Astolfone — Flauti — Florena — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò.

Giolitti — Guelpa.

Materi — Meardi — Merello — Merzario.

Nasi — Nicastro — Nicotera.

Palamità — Piovene — Pullè.

Quartieri.

Speroni.

Toaldi — Tozzi.

Zucconi.

*Sono ammalati:*

Cibrario.

Frola.

Gasco — Ghigi — Grimaldi.

Lugli

Mezzacapo.

Perrone.

Roncalli — Rossi Rodolfo.

Silvestri — Simeoni.

Zizzi.

*Assente per ufficio pubblico:*

Baratieri.

PRESIDENTE, proclama il risultamento della votazione:

| | |
|---|---|
| Risposero *no* . . . . | 149 |
| Risposero *sì* . . . . | 113 |
| Si astennero . . . . | 2 |

(La Camera respinge la proposta dell'onorevole Prinetti).

SUARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

DE PUPPI lamenta che il Governo non abbia dimostrato sufficiente energia nel proporre economie.

CEFALY dichiara di non aver voluto votare la proposta dell'onorevole Prinetti, perchè oggi si dovevano discutere i provvedimenti finanziari.

ELIA dichiara che se non fosse stato impedito da improvviso malore, si sarebbe trovato presente all'ora del voto. Non avendo la Presidenza voluto accettare il suo voto, dichiara che avrebbe risposto *no*.

PRESIDENTE. La votazione era chiusa: la Presidenza perciò non poteva accettare il suo voto. Respingo quindi un'accusa a cui mi sento superiore. (Vivi applausi).

BERTI DOMENICO dichiara che se fosse stato presente, avrebbe risposto *no* all'ordine del giorno dell'onorevole Prinetti.

(Il processo verbale è approvato).

PRESIDENTE dice che, non essendosi la Camera, ieri, trovata in numero, si doveva ripetere una votazione che non poteva rimanere sospesa. Solamente la Camera, sempre padrona del suo ordine del giorno, ora deve deliberare se voglia continuare la discussione del bilancio della guerra, o cominciare quella dei provvedimenti finanziari.

BERTOLLO ricorda che la Camera ha già deliberato fino dal 23 aprile: e non essendoci, oggi, nessuna diversa proposta, crede che convenga cominciare a discutere i provvedimenti finanziari.

DI RUDINI' approva il metodo seguito dal Presidente quanto alla votazione d'oggi. Quanto a continuare o no la discussione del bilancio della guerra, è necessario udire l'opinione del Governo: e quale che sia, dichiara anticipatamente di accettarla.

CEFALY non ha inteso di censurare l'operato del Presidente. Insiste nel dire che, non essendosi proposta alcuna inversione dell'ordine del giorno, oggi si dovevano discutere i provvedimenti finanziari.

CRISPI, presidente del Consiglio, non crede opportuno e normale interrompere la discussione del bilancio della guerra: nondimeno se ne rimette alla Camera, lasciandola libera di giudicare se convenga o no di continuare la discussione del bilancio della guerra; intraprendere poi quella dei provvedimenti finanziari; e discutere gli altri bilanci nelle sedute mattutine.

LAZZARO propone che si continui la discussione del bilancio della guerra.

IMBRIANI consente nella proposta dell'on. Lazzaro, purchè subito dopo si cominci a discutere i provvedimenti finanziari.

DI RUDINI' accetta le idee del presidente del Consiglio, e perciò voterà la proposta dell'on. Lazzaro.

BERTOLLO accetta la proposta dell'onorevole Lazzaro, purchè da domani comincino le sedute mattutine pel bilancio della guerra e per gli altri bilanci.

PRESIDENTE insiste nel dire che la votazione d'ieri non poteva rimanere sospesa. (Approvazioni).

Propone che nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì si tengano sedute antimeridiane per discutere i bilanci e alcune leggi che dei bilanci fanno parte integrale.

CRISPI, presidente del Consiglio. Sta bene; ma le sedute mattutine incomincino la settimana ventura.

IMBRIANI si riserva, nelle sedute antimeridiane, di far constatare se la Camera sia in numero.

(La Camera delibera di continuare la discussione del bilancio della guerra: d'iniziare subito dopo la discussione dei provvedimenti finanziari e di tenere, cominciando dalla settimana ventura, tre sedute antimeridiane per la discussione degli altri bilanci e delle leggi ad essi attinenti).

*Seguito della discussione del bilancio della guerra.*

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara di accettare l'ordine del giorno ieri presentato dall'on. Torraca in questi termini:

« La Camera invita l'onorevole ministro della guerra a proporre nella cifra di 1,600,000 lire il capitolo primo del bilancio per l'esercizio 1895-96. »

IMBRIANI mantiene il suo emendamento aggiuntivo: « Riservando ogni deliberazione sull'applicazione delle economie fatte. »

(E' respinto ed approvasi l'ordine del giorno del deputato Torraca ed il primo capitolo).

IMBRIANI, sul secondo capitolo: Ministero (Spese d'ufficio), propone che la somma di lire 75,000, sia ridotta notevolmente, trovandola eccessiva, com'ebbe a riconoscere la Giunta del bilancio; molto più che vi hanno nello stesso bilancio lire 43,000 per spese di cancelleria.

COMPANS, osserva che l'amministrazione della guerra spende complessivamente lire 828 mila in oggetti di cancelleria, e però propone che si faccia su di essa un'economia di mezzo milione.

MOCENNI, ministro della guerra, incomincia col notare che si è fatto sul capitolo secondo un'economia di 25 mila lire e aggiunge che le spese d'ufficio non hanno nulla di comune con quelle di cancelleria inscritte nel capitolo 6; e molto meno hanno attinenza con le spese che fanno i comandi ed i corpi.

IMBRIANI sostiene che vi ha grande omogeneità tra le spese cui provvedono i capitoli 2 e 6, e che parecchi anni addietro per questi titoli si spendeva molto meno; esorta quindi il ministro a voler ridurre gli stanziamenti.

PAIS, relatore, conviene che si possano fare risparmi sulle spese d'ufficio, ma alla Commissione mancavano gli elementi per determinarne la misura, ed essa ha dovuto necessariamente riferirsi al riordinamento promesso dal Ministero

MARTINI F. non comprende a che serva la discussione del bilancio se si ritiene che nessuna economia sia possibile.

(Approvansi i capitoli dal 2 al 5).

IMBRIANI propone una diminuzione di lire 23,000 sulle 43,000 lire iscritte nel capitolo sesto per provvista di carta e di oggetti di cancelleria.

MOCENNI, ministro della guerra, osserva che il suo predecessore ha ridotto la spesa di lire 15,500 e che quella che rimane è strettamente necessaria al bisogno; prega quindi l'onorevole Imbriani di non insistere nella sua proposta.

IMBRIANI è obbligato ad insistere per mostrare al paese che, volendo, si possono fare economie anche su questo bilancio.

COMPANS ricorda una circolare recente del ministro, dalla quale risulta che su queste spese si possono fare notevoli economie.

PELLOUX assicura che non si può introdurre un'ulteriore riduzione su questa spesa.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Imbriani non è approvato; sono approvati i capitoli fino al 9).

CAMPUS-SERRA parla sul capitolo 10: « Stati maggiori e ispettorati »; rammenta le opinioni altra volta espresse dall'onorevole Mocenni sulla difesa dell'Isola di Sardegna; secondo l'attuale ministro sarebbe opportuno trasportare il comando militare da Cagliari a Sassari.

Ora l'oratore, sebbene profano in materie militari, vorrebbe gli fosse dimostrata l'utilità di questo trasporto. Ricorda l'opinione di parecchie persone competenti, che lo credono inutile, perchè dubitano, come l'onorevole ministro Morin, dell'importanza strategica della Maddalena.

Aggiunge altri argomenti per dimostrare che, per la difesa della Sardegna, non è utile che il comando militare sia trasportato a Sassari.

MORIN, ministro della marina, non ha mai detto, come ha accennato l'oratore, che la piazza della Maddalena sia inutile; ha detto soltanto che, nelle presenti strettezze del bilancio, è più utile spendere i nostri pochi mezzi ad aumentare il naviglio anzichè a costruire piazze forti.

IMBRIANI crede che molte economie si potrebbero fare su questo capitolo 10, concernente gli Stati maggiori e gl'ispettorati. Comincia infatti con l'osservare che si potrebbero restringere le spese dedicate alle Case militari del Re e dei Principi reali. Prende occasione da questo capitolo per osservare che in un Governo parlamentare non sia opportuno scegliere il sottosegretario di Stato per la guerra fuori del Parlamento.

Giudica eccessivo il numero dei generali e facendo rilevare, che esistono gli ispettorati degli alpini e dei bersaglieri, ne conclude che tanto gli alpini che i bersaglieri potrebbero essere costituiti in battaglioni autonomi.

Deplora le soverchie razioni di foraggi che si danno a certi ufficiali di alto grado razioni, che spesso prendevano in denaro. (Denegazioni).

*Voci.* Non lo fanno più.

NICCOLINI, lo fanno ancora.

AFAN DE RIVERA. (Con forza). Dica i nomi!

PRESIDENTE deplora che l'onor. Niccolini abbia pronunciato parole che posso essere offensive per alcuni ufficiali e lo invita a meglio spiegarle (Benissimo! — Approvazioni).

NICCOLINI ha affermato che esistono ancora ufficiali che s'intendono con i fornitori e prendono una parte dei foraggi in danaro. (Denegazioni vivaci — Vivi rumori).

AFAN DE RIVERA (Con forza). Non è vero.

CRISPI, presidente del Consiglio. Crede che sia stato offeso tutto il Corpo degli ufficiali generali dell'esercito, e che l'offesa sia tale che entro la seduta si debba scegliere un Comitato, al quale l'onor. Niccolini deve rivelare i nomi di coloro a carico dei quali egli ha fatto una così gravissima accusa. (Vive approvazioni).

NICCOLINI. Non ha inteso di parlare di generali, ma invita il ministro della guerra a rammentare una conversazione privata, nella quale accennava ad inconvenienti gravissimi accaduti nel Commissariato.

MOCENNI, ministro della guerra, dichiara all'onor. Niccolini che non gli ha mai segnalato nessuna accusa contro gli ufficiali commissari; bensì in altra occasione, avendo l'onor. Niccolini censurato questi ufficiali, riconobbe genericamente che poteva esservi qualcuno che non facesse il suo dovere.

Protesta quindi contro le parole dell'onor. Niccolini.

NICCOLI conferma che l'onor. Mocenni accennò a fatti concreti. (Vivaci denegazioni del ministro della guerra — Rumori).

PRESIDENTE esorta l'onor. Niccolini a non portare alla Camera conversazioni private, che non possono essere controllate da alcuno. (Benissimo!)

NICCOLINI dichiara che l'onor. Mocenni ebbe a dirgli che un fornitore, denunciato dallo stesso onorevole Mocenni per violazioni del contratto, ottenne l'abbuono della multa. (Oh! oh! Vivi rumori — Commenti).

PRESIDENTE dichiara esaurito l'incidente. (Commenti vivi e prolungati).

IMBRIANI, riprendendo il suo discorso, dimostra la necessità di una inchiesta nell'amministrazione della guerra in presenza delle di-

terie, che corrono sulla medesima, e delle quali si ebbe un saggio anche nel vivace incidente ora avvenuto.

Richiama l'attenzione del ministro sul numero degli ufficiali comandati al Ministero, sui capitani succeduti ai subalterni come aiutanti di campo dei comandanti di divisione o di brigata, sui capitani di fanteria applicati allo stato maggiore, sugli ufficiali addetti allo ispettorato, sugli attendenti distolti ai servizi militari: e ravvisa nelle relative riforme la fonte di molte economie.

Ripete che il nostro stato maggiore generale è in numero assolutamente esorbitante.

COMPANS premette che gli ufficiali di comandati non sono in numero di cinquanta, come osservò il ministro della guerra, ma settantatrè, più 44 scrivani locali.

Questo eccessivo numero comandati rappresenta un grave inconveniente.

Agli stessi servizi potrebbero essere destinati gli ufficiali in posizione ausiliaria.

Così pure ritiene soverchi i quattordici ispettorati esistenti, che non rispondono a vere necessità di servizio.

Ritiene eccessiva la spesa dei comandi divisionali.

Ritiene ugualmente eccessiva la spesa per le indennità di carica, di alloggio e di residenza.

È convinto che, attese le nostre condizioni, i nostri ufficiali generali consentiranno di buon grado ad una riduzione dei loro assegni.

Vorrebbe perciò una riduzione di cinquecentomila lire su questo capitolo.

GIOVAGNOLI dà ragione di un ordine del giorno, col quale si invita il Ministero ad introdurre nel futuro esercizio tutte le possibili economie in questo capitolo decimo, abolendo la maggior parte degli ispettorati centrali generali.

Siffatte economie dovrebbero essere destinate ai servizi deficienti, fermo il concetto del consolidamento del presente stanziamento complessivo del bilancio.

MOCENNI, ministro della guerra, all'onorevole Campus-Serra risponde che non intende traslocare da Cagliari a Sassari il comando generale del presidio dell'isola: trasferirà però il comando della brigata.

Lo assicura poi che intende provvedere efficacemente alla difesa delle due isole maggiori.

Non accetta la riduzione proposta dall'onorevole Compans, del quale confuta le osservazioni.

Non crede possano ridursi gl'ispettorati; ma ammette che sia possibile realizzare in questo servizio delle economie.

Promette di studiare tali economie pel prossimo bilancio; e prega l'onorevole Giovagnoli di appagarsi di questa dichiarazione, e di ritirare il suo ordine del giorno.

GALLETTI vorrebbe che i molti ispettorati fossero unificati in un solo, alla dipendenza del capo supremo dell'esercito.

Crede, che si debba ridurre notevolmente il servizio degli attendenti, riducendo il numero di questi allo stretto necessario.

COMPANS insiste nelle sue osservazioni. Richiama nuovamente l'attenzione del ministro sull'enorme abuso degli attendenti, che ammontano a circa ventimila.

MOCENNI, ministro della guerra, ricorda agli onorevoli Galletti e Compans che sul servizio degli attendenti esiste apposito regolamento. Promette tuttavia di studiare se sia possibile una riforma del regolamento stesso, pur prevedendo che poche economie si potranno ottenere.

IMBRIANI-POERIO attende tuttora risposta sulla questione delle razioni foraggi, rilevando di passaggio essere una violenza, quando un deputato come l'onorevole Niccolini, denunzia degli abusi, rispondergli, fuori i nomi!

Insiste sulla proposta di ridurre lo stanziamento a tre milioni, con un'economia così di lire 967,800.

PAIS, relatore, deplora che l'onorevole Campus-Serra abbia ridotta una grande quistione di difesa ad una quistione meramente municipale, ed è dolente che il ministro abbia oggi espresso una opinione non perfettamente identica a quella manifestata altre volte in ordine al trasferimento dei comandi dell'isola. Si associa a molte delle osservazioni degli onorevoli Imbriani, Compans e Galletti, relative a possibili economie.

All'onorevole Compans dichiara che non ritiene eccessivo il numero degli ufficiali addetti alle divisioni; crede poi enormemente esagerata la cifra degli attendenti da lui indicata. Fa viva raccomandazione al ministro perchè gli attendenti partecipino alle istruzioni militari.

Senza pretendere poi di esprimere l'opinione della maggioranza della Giunta, ma come convincimento personale, non crede possa accettarsi la riduzione di stanziamento proposta dall'on. Imbriani.

COMPANS dimostra esatta la cifra di ventimila attendenti da lui dianzi citata.

PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno dell'onorevole Giovagnoli non può essere posto a partito, non essendo sottoscritto da dieci deputati.

Pone a partito la proposta dell'on. Imbriani per la diminuzione di lire 967,800 su questo capitolo.

(Dopo prova e controprova, la Camera respinge l'emendamento dell'onor. Imbriani — Il capitolo 10 è approvato con lo stanziamento proposto).

GALLETTI dà ragione del seguente ordine del giorno relativo ai capitoli 11, 12 e 13:

« La Camera, per rendere sempre più forte la difesa nazionale, invita il ministro della guerra ad iniziare la costituzione permanente dei quadri delle truppe così dette di milizia mobile e di milizia territoriale, ripresentando le proposte del ministro precedente o presentandone altre più ampie, che crederà possibili con le spese consolidate o bilanciate e con le economie. »

(Il seguito della discussione è rimandato a domani).

*Presentazione di un disegno di legge.*

BACCELLI, ministro della pubblica istruzione, per un ritardo avvenuto nella distribuzione, ripresenta il disegno di legge per modificazioni al Monte pensione dei maestri elementari.

(È dichiarato d'urgenza).

*Interrogazioni.*

IMBRIANI prega l'onorevole SONNINO-SIDNEY, ministro delle finanze, di rispondere alla sua interrogazione per conoscere quanto havvi di vero nell'annunciato monopolio degli alcools con analoga concessione.

SONNINO-SIDNEY, ministro delle finanze, risponde che non esiste nessuna concessione, che non fu firmato nessun compromesso relativo al monopolio degli alcools. La questione è sempre allo studio al Ministero delle finanze; ad ogni modo, qualunque impegno il Governo prendesse, sarebbe sempre subordinato al voto del Parlamento.

IMBRIANI si preoccupa della questione, avendo visto svolazzare per Roma certi uccellacci da preda (Si ride) sempre forieri di cose dolorose per la nostra finanza.

Prende atto delle dichiarazioni del ministro, e confida che in ogni caso la questione sarà sottoposta al Parlamento, e non pregiudicata con decreto Reale.

PRESIDENTE annuncia le seguenti domande d'interrogazione e d'interpellanza:

« I sottoscritti chiedono d'interogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'interno se abbiano notizia di due diffide in data 27 aprile u. s. fatte notificare dal prefetto della provincia di Vicenza ingiungendo alle presidenze dei Consorzi delle roggie Rosà e Dolfina di modificare la condizione, da epoca remota immutata, delle bocche di derivazione di acque del Brenta, minacciando ancora di provvedere d'ufficio; e se l'onorevole ministro dei lavori pubblici e l'onorevole ministro dell'interno, ritenuta l'urgenza di troncare l'anormale procedura così iniziata, intendano invitare il prefetto di Vicenza a revocare le diffide sopraindicate.

« Vendramini — Di Broglio — P. Andolfato ».

« Il sottoscritto domanda di interrogare il ministro dell'interno sul

dissensi insorti nella provincia di Cremona tra fittabili e contadini, sui reclami fatti all'autorità politica, sui provvedimenti presi, e su quelli a prendersi perchè, tutelandosi la classe dei lavoratori, sia mantenuta sempre la buona armonia tra padroni e salariati.

« Pavia ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze sull'indirizzo, che l'amministrazione del catasto segue nella esecuzione della legge 1° marzo 1886, per il riordinamento dell'imposta fondiaria.

« Di Broglio ».

DI BROGLIO ritira la sua interpellanza, riservandosi di trattare la questione in sede di bilancio.

La seduta termina alle 19

## DIARIO ESTERO

Sulla situazione in Ungheria, si scrive per telegrafo da Budapest in data 13 maggio:

La situazione politica è ancora l'argomento di tutti i discorsi. Anche oggi tutti i giornali se ne occupano in lunghi articoli di fondo, esprimendo la speranza, che l'udienza avuta ieri da Wekerle presso l'imperatore possa avere contribuito a migliorare la situazione. Difatti alcuni personaggi molto influenti, che ebbero occasione di vedere il dott. Wekerle subito dopo il suo arrivo da Vienna, asseriscono che egli era di eccellente umore.

In circoli politici bene informati si è dell'opinione, che non si avrà crisi ministeriale, ma che molto probabilmente il progetto di legge matrimoniale verrà approvato, alla seconda presentazione, dalla Tavola dei Magnati. Martedì sera il ministro Wekerle riferirà nella conferenza del partito liberale intorno all'udienza avuta dall'imperatore. La proposta del conte Giulio Szapary e del deputato Gabriele Ugron riflettente il matrimonio civile facoltativo, non viene presa sul serio.

Il deputato Eötvös dichiarò ad un giornalista che lo intervistava, di non credere per il momento ad una crisi ministeriale, poichè da questa potrebbero derivare le più serie conseguenze.

***

La *Budapester Correspondenz* riceve poi il seguente telegramma da Vienna:

Il presidente dei ministri dott. Wekerle fu ricevuto all'una del pomeriggio in udienza dall'imperatore, presso il quale si trattenne circa un'ora e mezzo. Poi ebbe lunghe conferenze col ministro degli esteri conte Kalnoky, e col ministro delle finanze, dott. Plener.

Questa sera fece ritorno a Budapest.

Si ritiene adesso per certo, che il progetto di legge politico-confessionale presentato per la seconda volta, verrà approvato dalla Tavola dei Magnati. Alla Tavola dei deputati la discussione sul matrimonio civile avrà luogo giovedì 17 maggio e il progetto verrà accettato con una maggioranza ancor più imponente della prima volta. Ai 20 corrente poi il progetto di legge passerà alla Tavola dei Magnati, ove si spera, che la seconda volta verrà accettato.

Le delegazioni si raduneranno agli 11 di giugno.

***

Commentando l'ultimo voto della Camera dei Comuni con cui si approvavano, in seconda lettura, i progetti finanziarii del sig. W. Harcourt, il *Morning Post* dichiara impossibile per un ministero che si rispetta di governare con quattordici voti di maggioranza. Ma non è questa l'opinione di lord Rosebery, il quale dichiarò al *National liberal Club* di Londra, che quand'anche la sua maggioranza si riducesse a due voti nello scrutinio sulla seconda lettura del bilancio, esso resterebbe al potere e il *Daily News*, che è il suo organo ufficiale, conferma questo proposito. « Il governo, dice esso, non ha la minima intenzione di ritirarsi o di sciogliere il Parlamento, a meno che non sia messo in minoranza alla Camera dei Comuni sopra un ordine del giorno di fiducia. »

La Camera, dopo aver votato, in seconda lettura, i progetti finanziarii si è prorogata, dietro proposta di sir W. Harcourt, fino al 21 di luglio.

***

Lo *Swoboda* di Sofia, del 12 maggio, pubblica il rescritto che il ministro della giustizia di Turchia ha diretto agli esarchi bulgari relativamente all'ultimo iradè imperiale.

Il rescritto conferma tutte le concessioni già comunicate e specialmente quelle che riguardano la questione scolastica.

***

Il ministro della guerra di Spagna ha presentato alla firma della Reggente un decreto, che nomina una Commissione incaricata di studiare la divisione in nove corpi d'esercito invece dei sette attuali.

La Commissione, composta di otto generali, sarà presieduta dal maresciallo Martinez Campos.

Nella relazione che precede il decreto è detto che questa riforma era reclamata da molto tempo, ma che venne rimandata fino ad ora in causa delle condizioni economiche.

***

Nella seduta del 12 della Camera dei deputati di Spagna, il signor Canovas ha presentato una mozione che invitava la Camera a dichiarare che il presente governo, dipartendosi dallo spirito e dalla lettera del trattato del 1860 col Marocco che tutti i suoi predecessori avevano rispettato, ha recato grave danno al Marocco ed alla Spagna e più particolarmente alla Spagna, il cui prestigio militare è più che mai compromesso nel territorio del Riff.

La Camera ha respinto la mozione Canovas con 159 contro 58 voti. I conservatori ed i carlisti formavano la minoranza; i repubblicani si astennero dal voto.

Difesero la politica del governo al Marocco i ministri della guerra e degli affari esteri.

## REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

ADUNANZA DEL 26 APRILE 1894

*Presidenza del comm.* Serafino Biffi, *presidente.*

La seduta è aperta al tocco colla lettura ed approvazione del processo verbale della precedente ordinanza e colla presentazione dei libri pervenuti in omaggio.

— Il membro eff. prof. Del Giudice fa omaggio, a nome dell'autore sig. Paolo Sabatier, di un esemplare della sua *Vie de S. François d'Assise*, e ne rileva i pregi.

— Il membro eff. prof Jung presenta una sua nota *sul piano di rottura e sulla spinta di un terrapieno contro una parete piana resistente.*

L'autore espone due procedimenti generali per assegnare il piano di rottura, e conseguentemente la spinta, di un terrapieno comunque profilato, contro la parete piana del muro di sostegno: il primo consiste nella costruzione di due certe curve d'errore, il secondo è un metodo di soluzione per tentativi.

In base al principio del prisma di massima spinta, che ancora oggi è universalmente adottato nella pratica, l'A. inoltre dimostra un notevole teorema sul piano di distacco, dovuto al sig. Rebhann; il quale

però l'aveva stabilito partendo da un'ipotesi diversa dal principio di Coulomb, e non come questo così generalmente accettata dai tecnici

— Il membro eff. E. Lattes espone i suoi studi *sul metro e ritmo dell'iscrizione etrusca della mummia e in altre epigrafi etrusche*. In essi si accenna anzitutto agli indizi estrinseci ed intrinseci che rendono assai probabile essere le duecento linee dell'iscrizione della Mummia dei versi: si dimostra poi come parecchi rispondano pienamente al tipo classico latino, i più varietà già note di esso: i rimanenti a varietà non peranco documentate da cimelii latini. Si conclude toccando alla possibile relazione fra il saturnio e l'endecassilabo italiano, e della generale importanza storica di siffatta maniera d'osservazioni, le quali quantunque non bastino di per sè medesime nemmeno esse a risolvere il problema etrusco, conferiscono tuttavia certamente a confermare sempre più la soluzione per altra e più diretta via proposta e propugnata; la soluzione cioè che l'idioma etrusco fu lingua italica affine all'umbra, all'osca, alla latina, dalle quali solo apparentemente, per effetto di molteplici cause grafiche e fonetiche, differisce circa a quel modo che certi dialetti nostrali appariscono agl'imperiti onninamente diversi dal toscano e più assai apparirebbero se si trattasse non già di dialetti tuttodì vivi, ma di scarsi ed esigui documenti scritti di tali che da secoli si fossero spenti.

Siffatta soluzione può dirsi omai aver superato felicemente in sostanza la prova finale, come quella che risultò abbastanza salda e fondata, perchè conforme ad essa si pervenisse ad interpretare, con rigore di metodo e coll'approvazione di giudici competenti buon numero di testi etruschi antichi e nuovi, fra i quali da ultimo in massima parte l'iscrizione appunto della Mummia

— Il membro eff. prof. Vignoli, chiesta la parola, esprime la sua soddisfazione per le cose esposte dal prof. Lattes, aggiungendovi delle proprie osservazioni, che ne corroborano paleoetnicamente le conclusioni, dandosi così la mano l'archeologia preistorica e quella storica.

— Il membro effettivo prof Sansoni legge le sue *Note mineralogiche sulla calcite di Freiberg in Sassonia*, che così riassume:

Gli esemplari di calcite del giacimento di Freiberg sono sparsi nelle collezioni mineralogiche specialmente di Germania. Avendo avuto occasione di esaminare un buon numero di esemplari, ho esposto nella nota presentata i risultati delle mie osservazioni. Gl'individui cristallini mostrano preferibilmente il tipo prismatico, che raramente è sostituito da un romboedro molto acuto.

Si rende conto di tre modalità di accrescimento parallelo.

1° Si osserva in cristalli prismatici includenti un cristallo ugualmente conformato e disorientato, il quale per il suo colore brunastro si finge attraverso l'involucro trasparente della seconda formazione.

2° La formazione più antica è rappresentata dal romboedro primitivo con facce alquanto punteggiate; su questa forma si modella altra calcite di terza formazione nelle forme prismatiche.

3° Più frequente si osserva che la formazione più antica è rappresentata da uno scalenoedro a facce scabre ed opache, sulle quali stanno infissi spesso piccoli pentagoni dodecaedri di pirite; la seconda formazione risulta di calcite giallastra, perfettamente trasparente, sempre nelle forme prismatiche.

Si notarono due leggi di geminazioni, l'una in cui il piano di geminazione è la faccia del romboedro primitivo; nell'altra il piano di geminazione è dato dalla base.

Segue in ultimo l'elenco delle forme semplici osservate, fra le quali alcune sono nuove per il giacimento, altre per la specie.

— Ultimate le letture, si annuncia che sono aperte presso la segreteria le sottoscrizioni per un monumento a Galileo Galilei in Pisa e per l'istituzione di un premio internazionale intitolato dal matematico russo Nicola Lobatchefski presso l'Università di Kasan.

L'adunanza è sciolta alle ore 14,1[4.

## NOTIZIE VARIE

**Temporali e grandine.** — Scrivono da Dronero alla *Gazzetta Piemontese* in data del 13:

Decisamente quest'anno la nostra provincia è presa di mira dalla grandine. Giorni sono Cervasca, Vignolo, Bersezio, Mellana, Sant'Anna, San Mauro, Peveragno, Chiusa ecc., furono da essa visitati in un modo tremendo

Ieri toccò a noi, colpendo Dronero, Pratavecchia, Villar, La Morra, Caraglio.

La gragnuola durò fitta fitta per ben venti minuti, venendo giù grossa come piccole noci.

I danni arrecati sono gravissimi, e per le viti e pei gelsi detti danni pur troppo avranno anche un'eco pel venturo anno. In molti siti si falcierà il grano del tutero rovinato per piantare al suo posto del grano turco.

Le foglie dei gelsi in particolar modo ebbe a soffrirne, e già si dice che alcuni vogliano decimare le loro partite.

La *Perseveranza* del 14 dice che nel Genovesato il giorno 11 si scatenò un violento temporale con tuoni, lampi e pioggia dirotta, alla quale non tardò ad unirsi la grandine; era un vero finimondo.

In un'ora la grandinata, terribile e continua, coprì letteralmente tutte le seminagioni che costituiscono la sola ricchezza di quella parte di popolazione.

Più di cento orticoltori furono in quel breve spazio di tempo rovinati nelle loro speranze, conseguite dopo lunghi mesi di lavoro assiduo.

Le piantagioni, che, dopo un'annata invernale pessima, si presentavano lusinghiere, rigogliose di vita furono in brevi istanti completamente rase al suolo, sepolte sotto l'ammasso di grandine che arse come passaggio di fuoco tutta quella vegetazione florente.

In una visita fatta a quella località, si è assistito a scene di desolazione e di rovina

**L'importazione di birra in Italia dall'Austria e dalla Germania.** — L'importazione della birra in Italia fu di ettolitri 55,837 pel 1891-1892, dei quali 42,862 dall'Austria e 13,155 dalla Germania. Nel successivo anno 1892-93 si notò un'enorme diminuzione nella importazione di questa bevanda.

S'importarono in tutto 48,416 ettolitri, dei quali 32,914 di provenienza austriaca e 15,502 di provenienza germanica, in modo che l'esportazione dell'Austria perde il 23 0[0, quella della Germania invece guadagna il 18 0[0 sull'anno precedente.

**Musica postuma.** — Scrivesi da Berlino alla *Frankfurter Zeitung* che tra i manoscritti di Mayerbeer sarebbesi trovata un'opera completa, mancante però dell'istrumentazione. Il libretto di quest'opera avrebbe per soggetto *La giovinezza di Goethe*. Sulla cassetta contenente il manoscritto stava scritto: « Da aprirsi trent'anni dopo la mia morte. – Giacomo Meyerbeer ».

Ed i trent'anni dalla morte di Meyerbeer sono stati compiuti il 2 maggio.

**La natività in Germania ed in Francia.** Le statistiche ultimamente pubblicate in Germania ci mettono in grado di paragonare il movimento della popolazione in Germania ed in Francia in questi ultimi anni.

Nel 1892 si ebbero in Germania 398,775 matrimoni, 1,795,971 nascite ed 1,211,402 morti. In Francia 290,319 matrimoni, 855,847 nascite ed 875,888 morti.

La popolazione della Germania si accrebbe quindi di 584,569 anime; quella della Francia invece si diminuì di 20,041.

Per ogni 1000 abitanti vi fu un eccesso di nascite sulle morti.

| | Germania | Francia |
|---|---|---|
| 1888 | 12,8 | 1,2 |
| 1889 | 12,7 | 2,2 |
| 1890 | 11,4 | 1,0 |
| 1891 | 13,6 | 0,3 |
| 1892 | 11,6 | 0,5 |

E' vero che la mortalità è un po' maggiore in Germania che in

Francia, avendosi in Germania il 24,1 per 1000 ed in Francia il 23,3; ma per contro in Germania si ha il 37,5 per mille di nascite ed in Francia solo il 23,3.

**Vedetta alpina meteorologica.** — Il giorno 20 del corrente mese, la sezione di Palermo del Club Alpino Italiano inaugurerà la vedetta alpina meteorologica *Eremita*, che, a somiglianza di quella costruita sulle Alpi, ha fatto innalzare sulla cima del circostante Monte Cuccio, a 1050 metri sul mare.

**Coniazione di monete di argento in Francia.** — Al seguito del ritiro dalla circolazione delle monete di argento italiane, il governo francese ha deciso di far coniare i 12 milioni complementari di moneta divisionaria, alla quale è autorizzato dalla convenzione del 1885.

In conseguenza ha presentato alla Camera un progetto di legge per essere autorizzato a far coniare entro l'anno corrente: 600,000 franchi in pezzi da 2 fr ; 1,600,000 fr. in pezzi da 1 fr.; 1,800,000 in pezzi da 50 cent. e nel 1895 fr. 1,200,000 in pezzi da 2; 3,200,000 in pezzi da 1 e 3,600,000 in pezzi da 50 centesimi. — Il prezzo di costo di questi 12 milioni non supererà i sei milioni.

**La corazza di Dowe.** — La *Militaerische Prussische Korrespondenz* di Berlino dichiara che la Commissione tecnica ha ritenuto la corazza Dowe insufficiente a scopi di guerra, tanto per la difesa delle persone, quanto per il riparo di fortificazioni.

Il *Hamburgischer Korrespondent* soggiunge che la forza di resistenza della corazza stessa potrà forse essere utilizzata soltanto per la difesa di truppe assedianti e per le navi da guerra.

**Nuovo cannone a tiro rapido.** — In Ispagna è stato adottato un cannone a tiro rapido d'acciaio, del calibro di centimetri 12, proposto dal signor Ordonez, ufficiale superiore d'artiglieria. La costruzione di questa bocca a fuoco è stata affidata alla fabbrica di armi di Trubia. La sua lunghezza è di metri 5,40; pesa chilogrammi 2709; la velocità iniziale è calcolata a 740 metri. Il peso del proietto è di 25 chilogrammi, la carica di fazione è di chilogrammi 7 di polvere senza fumo. Siffatta artiglieria è destinata per l'armamento di opere fortilizie e per le navi da guerra.

**Grandiosa opera di zoologia.** — L'Istituto zoologico di Berlino ha deliberato di pubblicare in una grande opera la descrizione di tutte le trecentomila specie d'animali viventi. A direttore ne venne nominato il prof. Schultze, che si aggregò venti altri zoologi.

**Il terremoto nel Venezuela.** — Un telegramma pubblicato negli scorsi giorni, proveniente da Caracas, diceva che le città di Lagunillos, Chiguara e San Juan erano state distrutte dal terremoto. Ora pare che vi debba essere un equivoco perchè le agenzie telegrafiche *Reuter* ed *Havas* hanno invece da Washington che il ministro degli Stati Uniti a Caracas informava essere avvenuto, il 28 aprile scorso, un terremoto che distrusse le città di Merida, Ejido e parecchi villaggi nello Stato di Los Andes, facente parte della repubblica del Venezuela. Aggiunse che si deplorano molti morti.

Merida è il capoluogo dello Stato Los Andes, repubblica del Venezuela (America centrale), situata a 275 chilometri da Maracaibo. Conta 12,018 abitanti, ha una Università ed un florido commercio in prodotti del suolo. Merida già nell'anno 1812 fu quasi totalmente distrutta dal terremoto.

**I sinistri marittimi.** — Essi hanno superato coll'ultimo trimestre del 1893 la media abituale: si sono perdute 419 navi rappresentanti uno spostamento totale di 247,258 tonnellate.

L'aumento sulla media è quasi del quarto. Fra le navi perdute bisogna contare 23 arenate e 63 abbandonate in alto mare, delle quali 28 nel solo Oceano Atlantico.

Le navi naufragate per il grosso mare sono 47 e quelle distrutte per incendio ascendono al numero di 221. I piroscafi rappresentano il 43 0[0] sulla cifra totale dei disastri; si osserva che essi naufragano quasi sempre in seguito di collisioni, nel mentre che i velieri si perdono più per il fuoco e perchè abbandonati dagli equipaggi.

**I disastri ferroviari in Inghilterra.** — *Un po' di statistica.* — Il « Board of Trade » ha pubblicato la statistica dei disastri ferroviari, verificatisi nel Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda durante il 1893.

Da esso risulta che 1001 persone rimasero uccise e 4109 ferite sulle ferrovie durante l'anno e queste cifre mostrano una diminuzione di 119 e 376 rispettivamente, in confronto del 1892.

Di quelli uccisi, 106 erano passeggieri e 460 inservienti ferroviari; ma la maggior parte rimasero vittime di disgrazie sulla ferrovia indipendentemente da scontro di treni.

Non meno di 55 persone, all'infuori dei passeggeri e degli inservienti ferroviari, rimasero uccise in passaggi a livello; e quelli che o per inavvertenza o a scopo di suicidio rimasero uccisi sulla linea di passaggio dei treni furono 360.

Gli altri accidenti fatali non classificati ascesero a 50. Di passeggieri rimasti feriti e malconci ve ne furono 1521 durante l'anno, mentre di inservienti ferroviari ve ne furono non meno di 2631.

Il resto della lista è completata da persone che attraversavano la linea o che volevano gettarsi sotto il treno per suicidarsi.

**La prima ferrovia elettrica a Parigi.** — Telegrafano da Parigi all'*Extrablatt* 10:

Ieri dalla stazione dell'Ovest è partito il primo treno con locomotiva elettrica (sistema Heilmann), diretto da Parigi a Nantes. Questo treno, con fulminea rapidità, percorse 120 chilometri all'ora, senza produrre scosse ai viaggiatori che si trovavano nei vagoni.

Nell'anno venturo la ferrovia dell'Ovest applicherà sulla linea Parigi-Nantes soltanto locomotive elettriche.

Ce ne vorrebbe una per il tratto Trieste-Cormons-Udine, che si percorrerebbe in meno di un'ora, mentre adesso ce ne vogliono più di tre.

## TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 15 — *Senato.* — Si approva complessivamente il progetto di legge che accorda un *bill* d'indennità al Governo per gli accordi commerciali stipulati.

SUEZ, 15. — Il piroscafo *Singapore*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Bombay ed Aden, entrò in canale diretto ad Alessandria, Napoli e Genova.

MILANO, 15. — Il Re, accompagnato dal suo primo aiutante di campo, generale Ponzo Vaglia, si è recato stamane a visitare le Esposizioni.

S. M fu ricevuta dal principe Trivulzio e da altre notabilità, e si trattenne nella visita circa tre ore.

Il Duca d'Aosta è partito per Torino alle ore 10,40, ossequiato alla stazione dalle autorità.

MONTEVIDEO, 15. — (*Ufficiale*). — Le notizie sul disagio del commercio a Montevideo sono assolutamente insussistenti.

Le condizioni economiche e politiche dell'Uruguay sono prospere e tranquille.

La dogana ha incassato nell'aprile scorso un milione e ottomila scudi.

Il raccolto è stato abbondantissimo.

La campagna ed il bestiame sono in condizioni eccellenti.

NEW-YORK, 15. — Una banda di stranieri parte dall'Indiana per Washington, onde chiedere al Congresso l'abrogazione delle leggi contro gli emigranti.

LONDRA, 15. — I liberali terranno il 15 giugno a Leeds una grande Conferenza per preparare il piano di campagna contro la Camera dei Lordi.

TEHERAN, 15. — Il ministro d'Italia, conte di Donato, parte in regolare congedo.

Nella sua assenza la R. Legazione sarà affidata al ministro di Germania.

La partenza del conte di Donato è indipendente dalla vecchia questione che il Governo italiano ha col persiano relativamente ad un reclamo di un suo cittadino.

SAN VINCENZO, 15. — Il piroscafo *Orione*, della Navigazione generale italiana, proveniente dal Plata, proseguì per Barcellona e Genova.

MILANO, 15. — La Regina, accompagnata dalle sue dame, ha visitato la scuola professionale femminile, ove fu ricevuta dalla presidenza del Consiglio direttivo, dal Sindaco e dall'assessore Belgioioso. S. M. vi si intrattenne due ore.

La Regina visitò pure l'Opera pia *Scuola e Famiglia* ed il Collegio Reale delle fanciulle.

La Regina fu caldamente acclamata.

RIO-JANEIRO, 15. — La rottura diplomatica fra il Brasile ed il Portogallo è motivata dal fatto che il Governo portoghese ha lasciato sbarcare su territorio non portoghese una parte dei rifugiati brasiliani, che si trovavano a bordo delle navi portoghesi.

BUDAPEST, 15. — In una riunione del Club liberale, il Presidente del Consiglio, Wekerle, svolse il programma del Governo.

Egli dichiarò che il Gabinetto manterrà integralmente il progetto sul matrimonio civile contro il voto della Camera dei Magnati.

Il Governo si appoggia sulla grande maggioranza della Camera dei Deputati e sull'opinione pubblica.

Il Governo presenterà pertanto nuovamente il progetto di legge sul matrimonio civile alla Camera dei Deputati; e, dopo il nuovo voto, il Governo avrà il dovere costituzionale di ottenere garanzie e di applicare i mezzi costituzionali occorrenti per assicurare l'approvazione del progetto di legge alla Camera dei Magnati.

Prima della seconda presentazione del progetto di legge alla Camera dei Magnati, il Governo otterrà pieni poteri dalla Corona.

Egli è convinto che il partito liberale l'appoggerà in questa causa, come fece finora.

L'Assemblea fra acclamazioni e grande entusiasmo deliberò di appoggiare il Governo.

Contemporaneamente davanti il Club liberale gli studenti dell'Università e numerosa folla fecero grandi ovazioni ai ministri.

RIO GRANDE, 16. — Saraiva, alla testa di quattromila uomini, si avvicina.

E' imminente un importante combattimento.

BOSTON, 16. — Un padiglione di giuochi atletici è stato distrutto da un incendio.

Il fuoco si è propagato ai quartieri vicini.

Si dice che vi siano numerose vittime.

LONDRA, 16. — In una riunione tenuta dai fiaccherai, la scorsa notte, fu deciso lo sciopero generale.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

**fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano**

*Il dì 15 maggio 1894*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

| | |
|---|---|
| **Barometro a mezzodì** . . . . . . . | 762.4 |
| **Umidità** relativa a mezzodì . . . . . . . | 56 |
| Vento a mezzodì . . . . . . . | SSW debole. |
| Cielo . . . . . . . . . . . | 1/2 coperto. |
| **Termometro centigrado** . . . . | Massimo 24.°1. |
| | Minimo 12.°2. |

**Pioggia** in 24 ore: incalcolabile.

*Li 15 maggio 1894.*

In Europa pressione elevata al Centro della Russia, da 759 a 760 mm. nella penisola Balcanica, a 757 nel golfo di Guascogna, a 755 a Scilly, Mosca 771; Zurigo 762.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito; alcune pioggiarelle nel continente; venti qua là freschi; temperatura aumentata.

Stamane cielo bello; venti deboli specialmente settentrionali.

Barometro livellato a 762 mm.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo generalmente sereno; temperatura in aumento.

## BOLLETTINO METEORICO

**DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA**

**Roma**, 15 maggio 1894.

| STAZIONI | STATO DEL CIELO ore 7 | STATO DEL MARE ore 7 | TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti | TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio . . | sereno | calmo | 25 5 | 13 7 |
| Genova . . . . | sereno | calmo | 22 7 | 15 9 |
| Massa Carrara . . | sereno | calmo | 22 0 | 14 0 |
| Cuneo . . . . . | sereno | — | 20 9 | 11 4 |
| Torino. . . . . | sereno | — | 21 8 | 13 5 |
| Alessandria . . . | sereno | — | 21 5 | 12 5 |
| Novara. . . . . | sereno | — | 24 1 | 11 5 |
| Domodossola . . | 1/2 coperto | — | 23 4 | 11 0 |
| Pavia . . . . . | sereno | — | 23 9 | 9 1 |
| Milano. . . . . | sereno | — | 23 8 | 11 3 |
| Sondrio . . . . | 1/4 coperto | — | 22 7 | 11 2 |
| Bergamo . . . . | sereno | — | 21 0 | 13 1 |
| Brescia . . . . | sereno | — | 22 0 | 12 0 |
| Cremona . . . . | sereno | — | 23 8 | 12 3 |
| Mantova . . . . | sereno | — | 20 4 | 14 0 |
| Verona . . . . | sereno | — | 23 0 | 13 6 |
| Belluno . . . . | sereno | — | 23 6 | 12 0 |
| Udine . . . . . | sereno | — | 27 4 | 13 2 |
| Treviso . . . . | serenò | — | 26 0 | 15 0 |
| Venezia . . . . | sereno | calmo | 24 2 | 14 9 |
| Padova . . . . | sereno | — | 22 5 | 13 2 |
| Rovigo. . . . . | 1/4 coperto | — | 22 8 | 11 7 |
| Piacenza . . . . | sereno | — | 21 4 | 11 7 |
| Parma . . . . . | sereno | — | 21 1 | 12 5 |
| Reggio Emilia . . | sereno | — | 21 8 | 11 3 |
| Modena . . . . | sereno | — | 20 4 | 11 0 |
| Ferrara . . . . | sereno | — | 21 1 | 11 7 |
| Bologna . . . . | sereno | — | 19 7 | 13 1 |
| Ravenna . . . . | sereno | — | 25 1 | 11 0 |
| Forlì . . . . . | sereno | — | 20 4 | 14 2 |
| Pesaro. . . . . | sereno | calmo | 20 3 | 10 5 |
| Ancona . . . . | sereno | calmo | 19 7 | 15 5 |
| Urbino. . . . . | sereno | — | 17 8 | 10 0 |
| Macerata . . . . | sereno | — | 19 7 | 12 4 |
| Ascoli Piceno . . | sereno | — | 18 7 | 12 5 |
| Perugia . . . . | sereno | — | 19 7 | 12 2 |
| Camerino. . . . | sereno | — | 17 0 | 9 7 |
| Pisa. . . . . . | sereno | — | 24 0 | 9 0 |
| Livorno . . . . | sereno | calmo | 22 8 | 13 6 |
| Firenze . . . . | sereno | — | 23 8 | 11 8 |
| Arezzo. . . . . | sereno | — | 21 9 | 10 2 |
| Siena . . . . . | sereno | — | 20 5 | 13 0 |
| Grosseto . . . . | 1/4 coperto | — | 21 4 | 19 4 |
| Roma . . . . . | sereno | — | 23 9 | 12 2 |
| Teramo . . . . | sereno | — | 18 3 | 12 0 |
| Chieti . . . . . | sereno | — | 16 8 | 11 0 |
| Aquila. . . . . | sereno | — | 16 8 | 8 0 |
| Agnone . . . . | sereno | — | 17 4 | 8 0 |
| Foggia. . . . . | sereno | — | 20 6 | 10 0 |
| Bari. . . . . . | sereno | calmo | 18 0 | 12 6 |
| Lecce . . . . . | sereno | — | 20 8 | 11 0 |
| Caserta . . . . | sereno | — | 24 3 | 11 5 |
| Napoli. . . . . | sereno | calmo | 19 8 | 14 0 |
| Benevento . . . | nebbioso | — | 19 6 | 10 0 |
| Avellino . . . . | sereno | — | 17 7 | 6 8 |
| Salerno . . . . | — | — | — | — |
| Potenza . . . . | sereno | — | 14 8 | 8 2 |
| Cosenza . . . . | sereno | — | 20 4 | 8 6 |
| Tiriolo. . . . . | sereno | — | 19 8 | 3 0 |
| Reggio Calabria . | sereno | calmo | 18 0 | 14 8 |
| Trapani . . . . | sereno | calmo | 20 2 | 13 1 |
| Palermo . . . . | sereno | legg. mosso | 23 7 | 8 7 |
| Porto Empedocle . | 1/4 coperto | calmo | 21 0 | 14 0 |
| Caltanissetta . . . | sereno | — | 20 0 | 10 0 |
| Messina . . . . | sereno | calmo | 19 8 | 15 4 |
| Catania . . . . | sereno | calmo | 23 3 | 11 8 |
| Siracusa . . . . | sereno | calmo | 22 1 | 13 6 |
| Cagliari . . . . | 1/2 coperto | calmo | 23 0 | 12 4 |
| Sassari. . . . . | sereno | — | 20 1 | 12 8 |

# LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 15 maggio 1894.

| GODIMENTO | Valore nominale | Valore versato | VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | PREZZI IN CONTANTI | Cor. Med. | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | PREZZI nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 94 | — | — | RENDITA 5 0/0 1ª grida | | — — | 87,45 40 47 1/2 | | — — |
| » | — | — | RENDITA 5 0/0 2ª grida | 87,40 42 1/2 45 50 52 1/2 | 87 45 3/4 | 87,50 | | — — |
| » | — | — | detta (piccolo taglio) | 87,70 85 | — — | | | — — |
| 1 aprile 94 | — | — | detta 3 0/0 1ª grida | | — — | | | — — |
| » | — | — | detta 3 0/0 2ª grida | | — — | | | 53 — |
| » | — | — | Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64 | | — — | | | 92 — |
| » | — | — | Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 | | — — | | | 87 — |
| » | — | — | Prestito Romano Blount 5 0/0 | | — — | | | 92 — |
| 1 dicem. 93 | — | — | » Rothschild | | — — | | | 106 — |
| | | | **Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario** | | Cor. Med. | | | |
| 1 gennaio 93 | 500 | 500 | Obb.i Municipio di Roma 5 0/0 | | — — | | | — — |
| 1 aprile 94 | 500 | 500 | dette 4 0/0 1ª Emissione | | — — | | | 415 — |
| » | 500 | 500 | dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione | | — — | | | 405 — |
| 1 giugno 93 | 500 | 500 | Obb.i Comune di Trapani 5 0/0 | | — — | | | 497 — |
| 1 aprile 94 | 500 | 500 | » Cred. Fond. Banco S. Spirito | | — — | | | 378 — |
| » | 500 | 500 | » » » Banca Nazionale 4 0/0 | | — — | | | 473 — |
| » | 500 | 500 | » » » » » 4 1/2 0/0 | | — — | | | 478 — |
| » | 500 | 500 | » » » Banco di Sicilia | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » » di Napoli | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » Opere di S. Paolo 5 0/0 | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » » » » 4 1/2 0/0 | | — — | | | — — |
| | | | **Azioni Strade Ferrate** | | | | | |
| 1 gennaio 94 | 500 | 500 | Az.i Ferr.e Meridionali | | — — | | | 592 — |
| » | 500 | 500 | » » Mediterranee | | — — | | | 443 — |
| 1 luglio 93 | 250 | 250 | » » Sarde (Preferenza) | | — — | | | — — |
| 1 aprile 94 | 500 | 500 | » » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em. | | — — | | | — — |
| 1 luglio 93 | 500 | 500 | » » della Sicilia | | — — | | | — — |
| | | | **Azioni Banche e Società diverse** | | | | | |
| 1 gennaio 94 | 1000 | 700 | Az.i Banca Nazionale | | — — | | | 795 — |
| 1 gennaio 93 | 1000 | 1000 | » » Romana | | — — | | | 350 — |
| 1 luglio 93 | 300 | 300 | » » Generale | | — — | 43 45 | | — — |
| 1 gennaio 91 | 500 | 500 | » » di Roma | | — — | | | 140 — |
| 1 gennaio 89 | 333 | 333 | » » Tiberina | | — — | | | 15 — |
| 1 ottobre 91 | 500 | 500 | » » Industriale e Commerciale | | — — | | | 65 — |
| 1 luglio 93 | 500 | 400 | » Soc. di Credito Mobiliare Italiano | | — — | 136 135 133 1/2 | | — — |
| 1 gennaio 88 | 500 | 500 | » » di Credito Meridionale | | — — | | | — — |
| 15 aprile 94 | 500 | 500 | » » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi | | — — | 676 80 82 81 86 | | — — |
| 1 gennaio 94 | 500 | 500 | » » Acqua Marcia | | — — | | | 1013 — |
| 1 gennaio 93 | 500 | 500 | » » Italiana per Condotte d'acqua | | — — | | | 91 — |
| 1 luglio 92 | 500 | 500 | » » Immobiliare | | — — | 35 1/2 35 | | — — |
| 1 luglio 90 | 150 | 150 | » » dei Molini e Magazzini Generali | | — — | | | 85 — |
| 1 gennaio 89 | 100 | 100 | » » Telefoni ed App.i Elettriche | | — — | | | — — |
| 1 gennaio 90 | 300 | 300 | » » Generale per l'Illuminazione | | — — | | | 270 — |
| 5 aprile 94 | 125 | 125 | » » Anonima Tramway Omnibus | | — — | 128 1/2 | | — — |
| 1 gennaio 89 | 150 | 150 | » » Fondiaria Italiana | | — — | | | — — |
| 1 ottobre 90 | 250 | 250 | » » delle Min. e Fond. Antimonio | | — — | | | — — |
| » | 200 | 200 | » » dei Materiali Laterizi | | — — | | | — — |
| 1 luglio 93 | 500 | 500 | » » Navigazione Generale Italiana | | — — | | | 240 — |
| 1 gennaio 90 | 250 | 250 | » » Metallurgica Italiana | | — — | | | 65 — |
| 1 gennaio 93 | 250 | 250 | » » della Piccola Borsa di Roma | | — — | | | 195 — |
| 1 gennaio 90 | 100 | 100 | » » Caoutchouc | | — — | | | 10 — |
| 1 gennaio 92 | 250 | 250 | » » An. Piemontese di Elettricità | | — — | | | 120 — |
| 1 gennaio 93 | 250 | 250 | » » Risanamento di Napoli | | — — | 25 26 27 | | — — |
| | 250 | 250 | » » di Credito e d'industria Edilizia | | — — | | | — — |

| GODIMENTO | Valore nominale | Valore versato | VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | PREZZI IN CONTANTI | Cor. Med. | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | PREZZI nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Azioni Società Assicurazioni** | | | | | |
| 1 gennaio 93 | 100 | 100 | Az.i Fondiaria - Incendio | | — — | | | 62 — |
| » | 250 | 125 | » » - Vita | | — — | | | 209 — |
| | | | **Obbligazioni diverse** | | | | | |
| 1 gennaio 94 | 500 | 500 | Obb.i Ferroviarie 3 0\|0 Emissione 1887-88-89. | | — — | | | 275 — |
| 1 luglio 93 | 1000 | 1000 | » » Tunisi Goletta 4 0\|0 (oro). | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » Strade Ferrate del Tirreno | | — — | | | 421 — |
| 1 aprile 94 | 500 | 500 | » Soc. Immobiliare | | — — | | | 261 — |
| » | 250 | 250 | » » » 4 0\|0 | | — — | | | 115 — |
| » | 500 | 500 | » » Acqua Marcia | | — — | | | 506 — |
| » | 500 | 500 | » » SS. FF. Meridionali | | — — | | | — — |
| 1 luglio 91 | 500 | 500 | » » FF. Pontebba Alta Italia | | — — | | | — — |
| 1 aprile 94 | 500 | 500 | » » FF. Sarde nuova Emissione 3 | | — — | | | — — |
| » | 300 | 300 | » » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro). | | — — | | | — — |
| 1 luglio 93 | 500 | 500 | » » FF. Second. della Sardegna | | — — | | | — — |
| » | 250 | 250 | » » FF. Napoli-Ottajano (5 0\|0 oro) | | — — | | | 170 — |
| » | 500 | 500 | Buoni Meridionali 5 0\|0 | | — — | | | — — |
| | | | **Titoli a Quotazione Speciale** | | | | | |
| 1 aprile 94 | 25 | 25 | Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana | | — — | | | — — |

| SCONTO | CAMBI | | PREZZI FATTI | NOMINALI | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Torino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 | Francia | 90 giorni | — — | 110 67 1/2 | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Parigi | Chèque | — — | 111 30 | 111 — | 111 30 35 | 111 25 | — — | 111 25 |
| 2 | Londra | 90 giorni | — — | 27 84 | 27 86 | — — | — — | — — | — — |
| | » | Chèque | 27 97 | — — | — — | 28 05 06 | 28 02 | — — | 28 04 1/2 |
| | Vienna-Trieste | 90 giorni | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Germania | Chèque | — — | — — | — — | 137 50 | 137 15 | — — | 137 40 |

(INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino)

Risposta dei premi . . 29 maggio
Prezzi di Compensazione. 29 »

Compensazione . . . 30 maggio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

### PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1894

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % | 86 90 |
| detta 3 % | 55 — |
| Prestito Rothschild 5 % | 106 — |
| Obb.i Città di Roma 4 % | 420 — |
| » Cred. Fond. S. Spirito | 360 — |
| » » » B. Nazion. | 465 — |
| » » » » | 477 — |
| Az.i Ferr.e Meridionali | 589 — |
| » » Mediterranee | 457 — |
| » Banca Nazionale | 870 — |
| » » Romana | 400 — |
| » » Generale | 76 — |
| » Banco di Roma | 160 — |
| » Banca Tiberina | 15 — |
| » Soc. Industriale | 65 — |
| » » Cred. Mobiliare | 154 — |
| » » Gas | 842 — |
| » » Acqua Marcia | 1020 — |
| » » Condotte d'acqua | 96 — |
| » » Gen. Illuminazione | 300 — |
| Az.i Soc. Tramway Omnibus | 132 — |
| » » Molini Mag. Gen. | 88 — |
| » » Immobiliare | 37 — |
| » » Fond. Italiana | — — |
| » » Min. Antimonio | 160 — |
| » » Mat. Laterizi | 40 — |
| » » Navig. Gen. Ital. | 255 — |
| » » Metallurgica Ital. | 65 — |
| » » Piccola Borsa | 198 — |
| » » Caoutchouc | 10 — |
| » » An. Piem. di Elettr. | 140 — |
| » » Risanamento | 38 — |
| » » Cred. Ind. Edilizia | — — |
| » » Fondiaria Incendio | 62 — |
| » » » Vita | 215 — |
| Obb.i Soc. Immob. 5 % | 250 — |
| » » » 4 % | 115 — |
| » » Ferroviarie | 275 — |
| » Ferr. Napoli-Ottajano | 200 — |
| » » del Tirreno | 420 — |

**Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.**

*14 maggio 1894.*

| | |
|---|---|
| Consolidato 5 % | L. 87 552 |
| Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso. | » 85 382 |
| Consolidato 3 %, nominale | » 52 875 |
| Consolidato 3 % senza cedola, nominale | » 51 575 |

*Il Vice Presidente, ff. di Presidente*
R. TITTONI.

*Per il Sindaco:* ADOLFO CAVACEPPI.

*Visto: Il Deputato di Borsa:* EVARISTO GARRONI.

*Direttore:* Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.